*Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 173 dell'11 luglio 1962*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 11 luglio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8503

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 721.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Bergamo.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 722.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime della provincia di Venezia.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 723.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli addetti alla raccolta delle olive ed al taglio ed alla raccolta del riso nella provincia di Cagliari.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 724.

**Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane della provincia di Bologna.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 725.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura e la motoaratura per conto terzi della provincia di Pisa.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 726.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla raccolta ed alla lavorazione delle olive della provincia di Catanzaro.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 727.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Alessandria.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 728.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori laureati e non laureati dipendenti dalle farmacie delle provincie di Cremona e Massa - Carrara.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 729.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del cappello e del pelo per cappello nella zona di Biella.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 721.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Bergamo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;

Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 4 aprile 1960, e relativo protocollo aggiuntivo, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e l'Associazione Tecnici ed Impiegati Agricoli;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Bergamo, in data 25 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 4 aprile 1960, relativo agli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Bergamo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *giugno* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 149, *foglio n.* 60. — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 4 APRILE 1960 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Il giorno 4 aprile 1960 in Bergamo,

tra

l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Bergamo

e

l'Associazione Tecnici ed Impiegati Agricoli della provincia di Bergamo, si è stipulato il presente

*Contratto Integrativo Provinciale*

al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Impiegati di Aziende Agricole e Forestali, stipulato in Roma il 21 ottobre 1958.

Art. 1.

## DECORRENZA DEL CONTRATTO

Gli accordi e norme previste dal presente contratto hanno la decorrenza dal 1° gennaio 1960.

Art. 2.

## CATEGORIE IMPIEGATIZIE

Tenuto conto della situazione provinciale in atto, viene stabilita la seguente graduatoria di qualifica:

*Impiegati di concetto*:

Agente
Sotto Agente o Capo Reparto Amministrativo
Fattore: Categoria 1ª Categoria 2ª.

*Impiegati d'ordine*:

Amanuense.

Art. 3.

## DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE

*Agente*: è colui che, con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore e con una certa autonomia di concezione oltre che con apporto di iniziativa, opera per la gestione dell'azienda riferendone periodicamente al conduttore.

*Sotto agente o Capo reparto amministrativo*: è colui che in base alle direttive ricevute, sovrintende ai servizi contabili dell'azienda, rispondendo della gestione amministrativa dell'azienda stessa. Possono essergli attribuite le mansioni del fattore.

*Fattore*: è colui che in esecuzione agli ordini ricevuti, assegna opportunamente i lavori agli operai o coloni, assiste e ne cura l'esecuzione; tiene aggiornati gli specchi dei lavori e la nota delle ore di lavoro; paga gli operai e provvede alla divisione dei prodotti quando a ciò sia stato espressamente delegato dal conduttore; tiene aggiornati i libretti di lavoro e colonici, provvedendo alle operazioni di chiusura al termine della annata agraria; provvede in genere secondo gli ordini del conduttore ed in sua collaborazione, a tutte le operazioni necessarie per la gestione e per il sempre miglior rendimento della azienda.

Il « Fattore categoria 1ª » si differenzia dal « Fattore categoria 2ª » non per le mansioni ma solo per le capacità ed il merito.

La categoria di ciascun Fattore sarà, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo quella che compare sulla lettera di assunzione.

*Amanuense*: è colui che assolve esclusivamente mansioni d'ordine che, di volta in volta, gli vengono ordinate.

Le variazioni di qualifica dovranno comparire da documento scritto.

Per gli impiegati già in servizio alla data del 1° gennaio 1960, il passaggio dalla precedente alla nuova qualifica avverrà come segue:

*Agente*: rimane tale.
*Capo reparto amministrativo*: rimane tale.
*Fattore* di 1ª: diviene Fattore categ. 1ª.
*Fattore* di 2ª: diviene Fattore categ. 2ª.
*Amanuense*: rimane tale.

Art. 4.

## RETRIBUZIONI - MINIMI DI STIPENDI

Fatte salve le più favorevoli condizioni già acquisite dall'impiegato, vengono fissati i seguenti minimi di retribuzione.

In *denaro*:

stipendio mensile a valere per tredici mensilità:

| | |
|---|---|
| Agente | L. 58.200 |
| Sotto Agente o Capo Reparto Amm.vo | » 52.400 |

| | |
|---|---|
| Fattore, categoria 1ª | L. 45.600 |
| Fattore, categoria 2ª | » 38.800 |
| Amanuense | » 33.000 |

In *natura*:

All'impiegato, escluso l'amanuense, che esplica la sua attività a servizio esclusivo di una sola azienda, il datore di lavoro deve fornire una abitazione decorosa, provvista di illuminazione adatta alle normali esigenze familiari; un appezzamento per l'orto; la legna necessaria per gli usi domestici ed un litro di latte al giorno.

Solo ed esclusivamente nel caso l'azienda non abbia la possibilità di effettuare tali forniture, all'impiegato verranno corrisposte le seguenti indennità annuali:

| | |
|---|---|
| Per la casa di abitazione, orto e pollaio | L. 50.000 |
| Per il latte | » 14.600 |
| Per la legna | » 20.000 |

A richiesta dell'impiegato l'azienda è tenuta a fornirgli lo stretto fabbisogno familiare in frumento e granoturco al prezzo medio spuntato dalla azienda stessa.

Art. 5.

## MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI DI RETRIBUZIONE

*Superficie aziendale*

Agli effetti della retribuzione, nei casi particolari appresso indicati, la superficie aziendale verrà calcolata come segue:

— superficie vitata o con fruttiferi di collina: il doppio di quella reale;

— superficie a bosco o a pascolo: un ventesimo di quella reale;

— per la superficie a colture particolari (vivaistiche, orticole, ecc.) il rapporto in oggetto verrà definito individualmente e sottoposto ad approvazione delle due Organizzazioni stipulanti il presente contratto;

— lo stesso dicasi per la superficie affittata.

*Maggiorazioni e detrazioni*

Le retribuzioni in denaro fissate all'art. 4 subiranno le seguenti variazioni:

del 0,03 % in più per ogni pertica bergamasca oltre le 1.300 e sino al 1.800:

del 0,02 % in più per ogni pertica bergamasca oltre le 1.800 e sino a 2.300;

del 0,01 % in più per ogni pertica bergamasca oltre le 2.300;

del 0.03 % in meno per ogni pertica bergamasca sotto le 1.000 e sino a 750;

del 0,04 % in meno per ogni pertica bergamasca sotto le 750 e sino a 500.

*Conduzione*: Nel caso l'azienda sia condotta a mezzadria con stalla a metà o in economia, la retribuzione in denaro, risultante dalla applicazione dei precedenti disposti, subirà un aumento del 5 per cento.

Art. 6.

## AZIENDE CON PIU' IMPIEGATI

Quando una azienda ha alle proprie dipendenze più impiegati, la superficie da valere per il computo delle retribuzioni di ciascun d'essi, sarà la totale aziendale divisa per il numero degli impiegati medesimi. Ciascuno di questi però non dovrà ricevere una retribuzione inferiore a quella fissata all'articolo 4.

Art. 7

## SCATTI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Gli scatti di anzianità di servizio di cui all'articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale verranno applicati sullo stipendio minimo in denaro risultante dalla applicazione di tutti i precedenti disposti.

Art. 8.

## ANZIANITÀ CONVENZIONALE

Con riferimento all'art. 30 del Contratto Collettivo Nazionale, l'impiegato è tenuto a dichiarare all'atto dell'assunzione, le eventuali maggiorazioni convenzionali di anzianità ancora ingodute, pena la decadenza dal diritto delle maggiorazioni stesse.

Art. 9.

## DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE E PREAVVISO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Il contratto individuale non può avere una durata inferiore al periodo di un anno e questo deve coincidere con l'annata agraria. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da notificarsi dall'una all'altra parte nei termini qui di seguito indicati:

*In caso di licenziamento*

Per gli impiegati di concetto:

*a)* entro il 10 luglio in caso di anzianità di servizio non superiore a 5 anni;

*b)* entro il 10 maggio in caso di anzianità di servizio da 5 a 10 anni;

*c)* entro il 10 marzo in caso di anzianità di servizio da 10 a 15 anni;

*d)* entro il 10 gennaio in caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni.

*Per gli impiegati d'ordine*:

*a)* entro il 10 settembre in caso di anzianità di servizio non superiore a 5 anni;

*b)* entro il 10 luglio in caso di anzianità di servizio da 5 a 10 anni;

*c)* entro il 10 giugno in caso di anzianità di servizio da 10 a 15 anni;

*d)* entro il 10 maggio in caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni.

*In caso di dimissioni*

*a)* Impiegati di concetto: entro il 10 agosto
*b)* Impiegati d'ordine: entro il 10 ottobre.

Qualora il rapporto dovesse interrompersi avanti la naturale scadenza del contratto individuale è dovuta dall'una all'altra parte una indennità pari alla retribuzione globale corrispondente al periodo compreso tra l'interruzione suddetta e la naturale scadenza di cui sopra.

Resta salvo e impregiudicato il disposto dello articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

DICHIARAZIONE A VERBALE

*Lavoro straordinario*

Le sottoscritte Organizzazioni, premesso che a norma del Contratto Integrativo Provinciale per Impiegati Agricoli, stipulato in data odierna, tutto il maggior lavoro dovuto alla vastità della superficie aziendale, alla particolare forma di conduzione od allo speciale ordinamento colturale, rimane già forfettariamente retribuito attraverso le maggiorazioni di cui all'art. 5, convengono che le sole prestazioni da retribuirsi in eccedenza alle forfetizzazioni di cui sopra, in quanto straordinarie, sono quelle connesse con radicali trasformazioni aziendali e, naturalmente, non effettuate durante l'orario normale di lavoro.

L'impiegato agricolo dovrà, entro il 15 di ogni mese, inviare all'Azienda note dettagliate delle prestazioni effettuate per i lavori di cui sopra. La mancata osservanza del termine importerà la decadenza del diritto di chiedere la corresponsione dei relativi emolumenti.

*Modalità della cessazione del rapporto*

A complemento dell'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale, le sottoscritte Organizzazioni convengono che all'impiegato, anche dopo la risoluzione del rapporto, rimane l'obbligo di prestarsi per la definizione di tutte le pendenze conseguenti a fatti avvenuti durante il rapporto stesso, definizione per cui risulti indispensabile la sua opera.

Bergamo, 4 aprile 1960

Visti, il contratto e il protocollo aggiuntivo,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 722.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime della provincia di Venezia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741:

Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo di lavoro 31 marzo 1952, e relativi allegati, per gli operai dipendenti dalle aziende addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 34 della provincia di Venezia, in data 22 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 31 marzo 1952, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese addette alla produzione di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime della provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 149, *foglio n.* 71. — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 31 MARZO 1952 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI SCOPE A MANO E A MACCHINA E PREPARATRICI DELLE RELATIVE MATERIE PRIME DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1952, il giorno 31 del mese di marzo in Venezia, presso la sede dell'Ufficio regionale del lavoro e della Massima Occupazione, con la presenza del direttore dell'Ufficio stesso dott. *Luigi Filippi,* assistito dal dott. *Cesare Jacobi* e dal dott. *Raffaele Melleo*

tra

l'Associazione Industriale della Provincia di Venezia, rappresentata dal sig. *Giulio Boccolini* e le Aziende Martino Salviato & Figli, rappresentata dal sig. *Giovanni* e ing. *Carlo Salviato,* Moggian Giuseppe, rappresentata dal sig. *Moggian* cav. *Gino* e le Aziende Zerbo Sante e Gustavo, rappresentata dal sig. *Zerbo Sante,* Salviato Fratelli di Natale, rappresentata dal sig. *Salviato Filippo* e la Ditta Mason Pietro nella persona del titolare;

e

la C.I.S.L., rappresentata dall'avv. *Umberto Chiozzotto*;

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal dott. *Francesco Emiliani* e *Arturo Brustolon*;

si è concordato e stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio di Venezia e provincia per gli operai dipendenti da aziende produttrici di scope a mano e a macchina e preparatrici relative materie prime.

## Art. 1.

### SFERA DI APPLICABILITÀ

Il presente contratto collettivo di lavoro ha valore per gli operai addetti alle aziende produttrici di scope a mano e a macchina e preparatrici relative materie prime in Venezia e provincia.

## Art. 2.

### DOCUMENTI E RESIDENZA

Per essere ammesso al lavoro l'operaio è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:

*a)* libretto di lavoro;

*b)* tessere e libretto delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso;

*c)* carta d'identità o documento equivalente.

E' in facoltà dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi, nonchè il certificato di lavoro relativo alle occupazioni precedenti.

L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza o il suo domicilio, a notificare i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova, lo stato di famiglia per poter beneficiare degli assegni familiari.

## Art 3.

### VISITA MEDICA

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica in qualsiasi momento da parte del medico di fiducia della azienda.

## Art. 4.

### PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro dell'operaio è subordinata ad un periodo di prova di 6 giorni di lavoro prorogabili di comune accordo, redatto in forma scritta, fino a 12 giorni. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso nè indennità.

L'operaio che non venga confermato, o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascerà senz'altro la azienda la quale dovrà corrispondergli il pagamento delle ore di lavoro compiute nella forma prevista dal presente contratto a seconda della natura della lavorazione; superato il periodo di prova, l'anzianità decorrerà dal primo giorno dell'assunzione. Saranno esenti da tale periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso la stessa azienda con le stesse mansioni.

## Art. 5.

### PASSAGGIO DI CATEGORIA

L'operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti una diminuzione di salario.

All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore alla propria, dovrà essere corrisposta la paga della categoria superiore a partire dal terzo

giorno. Trascorso un periodo continuativo di 45 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, breve richiamo alle armi nel qual caso il trattamento di cui al secondo comma spetterà per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.

L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore, conserverà la retribuzione della categoria alla quale appartiene.

Art. 6.

### ORARIO DI LAVORO

La durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata nel massimo di 48 ore salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.

Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso per i quali valgono le disposizioni di legge.

Gli operai non potranno rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.

I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda, fatta eccezione per i guardiani notturni.

Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 3 del mattino.

L'inizio e la sospensione del lavoro sono disclplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.

Art. 7.

### SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DI LAVORO

Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, non interrompono la anzianità a tutti gli effetti del presente contratto. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni salvo eventuali accordi tra le Organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto a tutte le indennità come in caso di licenziamento.

In caso di interruzione di lavoro sarà riservato agli operai il seguente trattamento:

1) per le ore perdute ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione normale con facoltà per l'azienda di adibire gli operai ad altri lavori;

2) per le ore perdute e per le quali gli operai non siano stati trattenuti in stabilimento, non sarà dovuta alcuna retribuzione.

Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedere dalle aziende.

Art. 8.

### RICUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE

E' consentita la facoltà di ricupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovuta a causa di forza maggiore, nonchè di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purchè il ricupero stesso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 45 giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 9.

### RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.

Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza con la domenica — come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia — dovrà usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamerà riposo compensativo.

Art. 10.

### LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'articolo 6 ossia le 48 ore settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali per i lavoratori addetti ai lavori discontinui, salvo le deroghe previste.

Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nelle festività nazionali e assimilate.

Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Per il lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria di fatto.

Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno e festivo saranno calcolate sulla media di guadagno di fatto nel periodo relativo:

1) lavoro straordinario diurno e notturno 20%;

2) lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo nella festività nazionale e assimilate) 35%.

La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione per lavoro notturno.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 11

**MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA PAGA**

Il pagamento delle retribuzioni verrà effettuato a settimana, a quindicina o a mese.

Quando la retribuzione viene effettuata a mese, la azienda concederà, su richiesta, acconti quindicinali fino al 90 per cento della retribuzione maturata.

Il pagamento della retribuzione avverrà individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute, nonchè il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce.

In caso di contestazioni su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata contro il rilascio, da parte dell'operaio stesso, della quietanza per la somma ricevuta.

Art. 12.

**DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI**

Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la retribuzione contrattuale prevista per l'uomo.

Nelle lavorazioni a cottimo alla condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

Art. 13.

**CONGEDO MATRIMONIALE**

Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale in materia in data 31 maggio 1941. In base a tale accordo gli operai d'ambo i sessi hanno diritto in occasione di matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi con il compenso previsto dal predetto accordo.

Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali, nè potrà essere considerato in tutto od in parte come periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo dovrà essere avanzata — salvo casi eccezionali — dall'operaio con preavviso di almeno 6 giorni.

La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.

Art. 14.

**TRATTAMENTO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO**

L'assenza per malattia deve essere comunicata dall'operaio alla direzione dell'azienda entro il secondo giorno di assenza, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.

Alla comunicazione dovrà seguire, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico.

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia.

In caso di malattia, l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di

1) sei mesi per anzianità di servizio fino a 10 anni;

2) otto mesi per anzianità di servizio oltre 10 anni.

Superato il termine massimo sopra indicato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo all'operaio la liquidazione delle indennità relative come in caso di licenziamento.

Analogamente, nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell'operaio con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente.

L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

In caso di infortunio, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo uguale a quello fissato dal quarto capoverso del presente articolo.

L'operaio infortunato che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

Art. 15.

**SERVIZIO MILITARE**

In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'indennità di anzianità e semprechè l'operaio non si dimetta prima dello scadere di un anno dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltre alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.

Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio è tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l'operaio sarà considerato dimissionario.

Art. 16.

**DISCIPLINA AZIENDALE**

Nella esecuzione del lavoro l'operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.

L'azienda porterà a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.

In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, l'operaio dipende dai suoi superiori come previsto dall'organizzazione interna aziendale.

L'operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori, nonchè di cordialità verso i compagni di lavoro.

Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità.

Art. 17

**PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA**

Durante le ore di lavoro l'operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla direzione o chi per essa.

Gli operai licenziati o sospesi, non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della direzione. Salvo speciale permesso della direzione, non è consentito agli operai di entrare o trattenersi in stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.

Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall'operaio alla direzione o chi per essa nella prima ora di lavoro salvo casi eccezionali.

All'operaio che in seguito a regolare permesso lascia il lavoro entro la prima ora dall'inizio, non compete alcun compenso per il tempo passato nell'azienda.

Art. 18.

**ASSENZE**

Tutte le assenze dovranno essere giustificate. Ogni assenza non giustificata e non permessa potrà essere punita con una multa non superiore al 20% di quanto il lavoratore avrebbe percepito durante l'assenza. Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza salvo comprovati motivi di impedimento.

Sarà considerato dimissionario l'operaio che, senza giustificato motivo sia assente per 4 giorni consecutivi e per quattro volte in un anno, nei giorni seguenti ai festivi.

Art. 19.

**ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI**

Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive di segretari comunali, provinciali, regionali o nazionali nelle organizzazioni dei lavoratori, le quali ne facciano espressa richiesta alla direzione dell'azienda, il rapporto di lavoro verrà sospeso fino ad un massimo di 2 anni, con la sola conservazione del posto, senza, per altro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.

Art. 20.

**CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE**

L'operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.

L'azienda dovrà porre l'operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

L'operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi e che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprietà.

Nessuna modifica potrà essere apportata dall'operaio agli oggetti a lui affidati senza la autorizzazione della direzione dell'azienda o di chi per essa.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'operaio prima di lasciare lo stabilimento dovrà riconsegnare tutto ciò che gli era stato affidato; qualora non lo restituisca tutto od in parte, l'azienda tratterrà lo importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennità spettanti al l'operaio a qualsiasi titolo.

Qualora l'operaio lavorasse con utensili di sua proprietà l'azienda dovrà corrispondergli un'indennità di consumo ferri, la cui misura verrà concordata fra le parti direttamente interessate.

L'azienda ha sempre facoltà di sostituire con propri utensili quelli di proprietà dell'operaio e in tal caso non corrisponderà più l'indennità ferri di cui al comma precedente.

Art. 21

**VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO**

L'operaio non può rifiutarsi alle visite di inventario e di controllo personale che venissero effettuate per ordine della direzione della azienda.

Art. 22.

**DIVIETI**

Nei reparti e durante le ore di lavoro, sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.

E' proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della direzione.

E' proibito all'operaio di prestare la propria opera presso altra azienda che non sia quella ove è occupato.

E' altresì proibito all'operaio di produrre fuori dello stabilimento, per conto proprio o per conto di terzi, articoli analoghi a quelli prodotti dalle aziende tenute all'applicazione del presente contratto.

Art. 23.

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Qualsiasi infrazione dell'operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze:

*a*) richiamo verbale o scritto;

*b*) con la multa fino all'importo di tre ore di paga e contingenza;

*c*) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;

*d*) con il licenziamento ai sensi dell'articolo 25.

Art 24.

MULTE E SOSPENSIONI

La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente, all'operaio che:

*a*) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione:

*b*) non si presenti al lavoro come previsto all'articolo 8 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo:

*c*) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;

*d*) per distrazione procuri guasti e sperperi non gravi di materiale dell'azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;

*e*) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso:

*f*) arrechi offesa ai compagni di lavoro;

*g*) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;

*h*) sia trovato addormentato;

*i*) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell'azienda.

La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.

L'importo della multa è devoluto alle esistenti istituzioni di assistenza e previdenza di carattere aziendale, o, in mancanza di queste, all'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie.

Art. 25.

LICENZIAMENTO PER MANCANZA

*A*) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità, come in caso di licenziamento.

In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 24 (multe e sospensioni) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera *b*).

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

*a*) abbandono del posto da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto *e*) della seguente lettera *B*);

*b*) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;

*c*) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;

*d*) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio:

*e*) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 24 (multe e sospensioni) quando siano stati compiuti due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo 24.

*B*) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.

In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

*a*) insubordinazione verso i superiori

*b*) furto nello stabilimento;

*c*) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili e di altri oggetti o documenti dello stabilimento;

*d*) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;

*e*) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.

*f*) inosservanza al divieto di fumare nei reparti ove è espressamente proibito,

*g*) rissa nei reparti di lavorazione.

Art. 26.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 25, o le sue dimissioni, potranno aver luogo mediante comunicazione scritta, con preavviso di sei giorni (48 ore).

L'azienda può esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso corrispondendogli l'intera retribuzione « nelle forme contrattuali », per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.

In caso di dimissioni senza preavviso, la azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.

Art. 27

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 25 sarà corrisposta, per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta di servizio presso l'azienda, un'indennità di licenziamento pari a 36 ore annue di paga globale di fatto (intendendo per tale, per quanto riguarda i cottimisti, la media delle ultime due quindicine lavorate), a partire dall'1 gennaio 1949.

E' ammessa la frazionabilità a partire dall'1 gennaio 1952 in dodicesimi interi nel caso che il rapporto di lavoro non superi il primo anno di servizio.

L'indennità di licenziamento verrà conteggiata per la anzianità pregressa nella misura di 16 ore all'anno a partire dall'1 gennaio 1924 fino al 31 dicembre 1948.

Art. 28.

**INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI**

In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate dell'indennità di anzianità prevista dall'art. 27:

1) il 40 % per gli aventi una anzianità di servizio presso la stessa azienda dai 2 ai 5 anni compiuti;

2) il 75 % per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda da oltre i 5 e fino ai 12 anni compiuti;

3) il 100 % per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda da oltre i 12 anni compiuti.

Il periodo di apprendistato non sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di cui sopra.

Il 100 per cento dell'indennità di anzianità in caso di dimissioni è pure dovuto all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, ovvero del 55° anno di età, se donna, nonchè alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio, ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Art. 29.

**INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE**

In caso di morte dell'operaio l'indennità di anzianità, l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli articoli 26 e 27 e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate, nonchè i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli, o ai parenti o affini secondo le vigenti norme di legge. In mancanza di essi le indennità predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.

Art. 30.

**TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA**

Nel trapasso e nella trasformazione della azienda, l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente, qualora non venga liquidato di tutto quanto gli compete.

Se il licenziamento è causato da fallimento o da cessazione dell'azienda l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e alla indennità di anzianità, nonchè alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.

Art. 31.

**COMMISSIONI INTERNE**

Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati d'impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 32.

**MENSE AZIENDALI**

In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennità sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 33.

**RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO**

Cessato il rapporto di lavoro, l'azienda consegnerà all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, la tessera di assicurazióne ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato, sempre che non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Art. 34.

**CERTIFICATO DI LAVORO**

Ai sensi dell'articolo 2124 del Codice civile l'azienda dovrà rilasciare all'operaio — all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempre che non sia obbligatorio il libretto di lavoro — un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio è stato occupato alle dipendenze della azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.

Art. 35.

**ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI**

Qualora le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti lovessero con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, s'intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderenti alla Confederazione generale dell'industria italiana.

Art. 36.

**CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

Le parti si danno atto che con il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali e collettive più favorevoli al lavoratore vigenti presso le singole aziende all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 37.

**DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto collettivo di lavoro avrà validità di un anno con decorrenza dal 31 marzo 1952 e si intenderà tacitamente rinnovato per eguali periodi di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza o delle sue tacite rinnovazioni.

ALLEGATO *A*

## PARTE RETRIBUTIVA

A) *Lavoratori retribuiti a tempo*:

1) Retribuzione minima giornaliera riferita ad otto ore di lavoro, nonchè importi giornalieri (21 %) corrispondenti agli istituti contrattuali di cui al n. 2 del successivo paragrafo *C*) da applicare dal 31 marzo 1952:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Operai specializzati | 1.004 | 211 | 1.215 |
| Operai qualificati | 908 | 211 | 1.099 |
| Manovali specializzati | 860 | 181 | 1.041 |
| Manovali comuni | 804 | 199 | 973 |
| Donne di 1ª categoria | 734 | 154 | 888 |
| Donne di 2ª categoria | 688 | 144 | 832 |

2) Per le donne di 3ª categoria e per i minori degli anni 20 (uomini e donne) appartenenti a tutte le categorie, le retribuzioni risultanti dai precedenti accordi aziendali saranno aumentate nella misura e nella forma di cui alla tabella che precede (7,142%) a partire dal 31 marzo 1952.

B) *Lavoratori retribuiti a cottimo pieno*:

1) Tariffe di lavorazione da applicare dal 31 marzo 1952, nonchè importi aggiuntivi (21%) corrispondenti agli istituti contrattuali di cui al seguente punto 2) della lettera *C*):

Scopa comune con due legature di filo di ferro:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a tre fili | 9,37 | 1,98 | 11,35 |
| a quattro fili | 10,34 | 2,16 | 12,50 |

Scopa comune con tre legature di filo di ferro:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a cinque fili | 11,25 | 2,35 | 13,60 |
| cucitura a mano | 3,13 | 0,67 | 3,80 |
| cucitura a macchina | 0,95 | 0,20 | 1,15 |

2) Le tariffe di cottimo per gli altri tipi di scopa saranno stabilite aziendalmente in proporzione a quelle di cui sopra.

C) *Disposizioni comuni ad* A) *e* B):

1) Le retribuzioni giornaliere e le tariffe di cottimo pieno predette sono state convenute nella loro misura e nella loro forma di applicazione in modo da comprendere tutti gli elementi costitutivi ed aggiuntivi della retribuzione (comunque solitamente denominati nelle leggi e negli altri contratti di lavoro generali e particolari); pertanto in esse si intenderanno comprese e conglobate, oltre i salari propriamente detti, l'indennità di contingenza e l'indennità di caropane.

2) Con la corresponsione degli importi aggiuntivi del 21% sulla retribuzione di fatto, la azienda assolverà tutti i suoi obblighi inerenti al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali, assimilate, e infrasettimanali. Gli importi stessi verranno corrisposti ai lavoratori insieme con la retribuzione inerente ai singoli periodi di paga e dovranno risultare in modo distinto nelle indicazioni sulla busta paga o documento equipollente.

3) Le retribuzioni di cui alle tabelle *A*) e *B*), saranno variate in più o in meno a seconda del variare della contingenza e precisamente saranno variate di percentuali corrispondenti ai punti di variazione della contingenza. (Così, ad esempio, se per il bimestre giugno-luglio 1952 si avesse un aumento di due punti pari a L. 20 per il manovale comune di indennità di contingenza, le retribuzioni tabellari anzidette saranno aumentate del 2 %).

4) In caso di aumenti generali delle retribuzioni conseguenti ad accordi interconfederali, si conviene che le parti si incontreranno per l'esame della situazione.

---

ALLEGATO *B*

Il giorno 3 ottobre 1955 presso la sede dell'Ufficio regionale del lavoro e della Massima occupazione di Venezia, sotto la presidenza del rag. *Vittorio Marchiori*, Capo servizio rapporti di lavoro dell'Ufficio stesso, sono convenuti i signori:

cav. *Giulio Boccolini* per l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI:

dott. *Francesco Emiliani* per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO:

sig. *Vaggisi* per la C.I.S.L.

per precisare la misura di taluni elementi costitutivi delle retribuzioni contemplate nei contratti di cui appresso:

Premesso

che in data 17 settembre 1948, avanti e con l'intervento dell'Ufficio regionale del lavoro venne stipulato un accordo salariale per le maestranze addette alla lavorazione delle scope presso le aziende Martino Salviato & Figli e Giuseppe Moggian, entrambe di Milano, che ebbe effetto dal 17 settembre 1948 al 30 marzo 1952, con il quale vennero determinate le tariffe di cottimo pieno comprensive dei varii istituti contrattuali (ferie, festività nazionali e infrasettimanali, indennità di caropane e gratifica natalizia);

che

in data 31 marzo 1952 — sempre con l'intervento del predetto Ufficio regionale del lavoro — venne stipulato il contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime, contratto che ebbe effetto dalla stessa data del 31 marzo 1952 ed è tuttora vigente per effetto delle intervenute tacite rinnovazioni

che

col punto 2) del paragrafo c) della parte retributiva annessa e facente parte integrante del predetto contratto 31 marzo 1952 venne convenuto che le aziende avrebbero assolto tutti i loro obblighi inerenti al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festi-

vità nazionali e assimilate e festività infrasettimanali corrispondendo ai lavoratori un importo aggiuntivo del 21 % sulle retribuzioni di fatto;

che

le retribuzioni contemplate tanto dal contratto 17 settembre 1948 come da quello 31 marzo 1952 erano, come sono tuttora comprensive della indennità di caropane di L. 20 giornaliere;

che

trattandosi di industrie che esplicano attività derivante da una produzione agricola (saggina) e quindi subiscono notevoli periodi di interruzione nel corso dell'anno, il personale non viene praticamente inviato in ferie, ma percepisce la relativa indennità sostitutiva;

si dà atto che:

1) la quota corrispondente al compenso ferie secondo i calcoli che furono a suo tempo fatti nel corso delle trattative avanti l'Ufficio regionale del lavoro era equivalente al 4,50 % rispetto alla retribuzione totale e ciò per il periodo che va dal 20 settembre 1948 al 30 marzo 1952;

2) che dal 31 marzo 1952 in poi, della quota aggiuntiva del 21 % indicata nella premessa, corrisposta sulla retribuzione di fatto — analogamente — il 5 % era costituito dall'importo del compenso per le ferie.

Visti, il contratto e gli allegati A e B che precedono:
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 723.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli addetti alla raccolta delle olive ed al taglio ed alla raccolta del riso nella provincia di Cagliari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visti, per la provincia di Cagliari:

— l'accordo collettivo 29 dicembre 1950, per le donne e i ragazzi addetti alla raccolta delle olive, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Liberbraccianti C.I.S.L. -, la Federbraccianti C.G. I.L. -, l'Unionterra Provinciale U.I.L. ;

— il contratto collettivo 12 ottobre 1955, per i lavoratori addetti al taglio ed alla raccolta del riso, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, l'U.I.L.-Provinciale;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Cagliari, in data 30 dicembre 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accettato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Cagliari:

— l'accordo collettivo 29 dicembre 1950, relativo alle donne ed ai ragazzi addetti alla raccolta delle olive;

— il contratto collettivo 12 ottobre 1955, relativo ai lavoratori addetti al taglio ed alla raccolta del riso; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori agricoli, considerati nell'accordo e nel contratto di cui al primo comma, addetti alla raccolta delle olive ed al taglio ed alla raccolta del riso della provincia di Cagliari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962*
*Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 64.* — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO 29 DICEMBRE 1950 PER LE DONNE E I RAGAZZI ADDETTI ALLA RACCOLTA DELLE OLIVE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Addì 29 dicembre 1950 in Cagliari, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, rappresentato dal dott. *Giuseppe Stagno;*

tra

l'Associazione Agricoltori della provincia di Cagliari, rappresentata dal comm. *Cicito Pischedda,* membro della Giunta esecutiva, e dal dott. *Domenico Olla,* Segretario della stessa Associazione;

e

la Federbraccianti C.G.I.L. di Cagliari, rappresentata dal sig. *Antonio Urraci;*

la Liberbraccianti C.I.S.L. di Cagliari, rappresentata dal sig. *Giannetto Lay;*

la Unionterra Provinciale U.I.L. di Cagliari, rappresentata dai signori *Antonio Porcu* e *Alfonsina Fadda;*

è stato stipulato il seguente accordo salariale da valere per le donne ed i ragazzi di ambo i sessi addetti alla raccolta delle olive in provincia di Cagliari.

Art. 1.

I minimi salariali per il personale addetto alla raccolta delle olive in provincia di Cagliari restano così stabiliti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Donne capo famiglia | L. | 100 | all'ora |
| Donne non capo famiglia | » | 80 | » |
| Ragazzi e ragazze sotto i 16 anni | » | 70 | » |

Art. 2.

Nel caso di lavoro a cottimo varranno le pattuizioni direttamente concordate di volta in volta tra datori di lavoro e lavoratori.

Art. 3.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo valgono le norme del vigente contratto collettivo di lavoro, per i giornalieri di campagna.

Art. 4.

Il presente accordo entra in vigore dall'inizio della campagna 1950-51 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato dalle parti nei modi e nei termini di legge.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Sullo

# CONTRATTO COLLETTIVO 12 OTTOBRE 1955 PER I LAVORATORI ADDETTI AL TAGLIO ED ALLA RACCOLTA DEL RISO NELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

L'anno millenovecentocinquantacinque addì 12 del mese di ottobre in Oristano, presso la sede dei Consorzi di bonifica in destra Tirso al fine di stipulare il patto speciale di lavoro di cui in epigrafe si sono riuniti:

l'Unione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata dall'avv. *Piero Tola Sulis,* l'avv. *Giovanni Siviero* ed i signori *Umberto Marcoli* e *Mario Matta,* con l'assistessa del Direttore della stessa Unione *Lucio Balata,*

la Federbraccianti Provinciale, rappresentata dai signori *Antonio Urraci, Giuseppe Congia* e *Mario Sanna;*

l'Unione Provinciale Sindacale della C.I.S.L., rappresentata dai signori *Giannetto Lay, Puma Giuseppe* e *Lorenzo Fabbri;*

l'U.I.L. Provinciale, rappresentata dai signori *Antonio Murtas* e *Sestilio Mereu;*

i convenuti, dopo laboriose trattative stipulano il seguente patto speciale e per i lavori di taglio e raccolta del riso:

1. Le parti interessate per la parte normativa del Contratto, in merito all'assunzione dei lavoratori residenti o non nel Comune nel cui territorio avviene il lavoro, alle maggiorazioni di salario per lavoro straordinario, alle condizioni di miglior favore, ecc. fanno esplicito riferimento al contratto collettivo provinciale per i salariati e braccianti, alle norme sul collocamento e alle norme di legge; tenendo presente che norme speciali di legge sulla risicoltura vietano l'assunzione dei minori ai 14 anni, delle donne in stato di gravidanza e dei lavoratori ultra sessantacinquenni.

### 2. *Orario di lavoro*

La giornata normale di lavoro sarà di otto ore di effettiva prestazione e distribuite secondo la consuetudine.

L'inizio dei lavori, giornalmente potrà essere anticipato per le operazioni d'aia di due ore giornaliere al fine di utilizzare le condizioni più favorevoli atmosferiche e sempre quanto precisato nel comma precedente.

I lavoratori addetti alla trebbiatura ed essicazione del riso, ferma restando la limitazione d'orario di cui al 1° comma dovranno lavorare occorrendo, anche di notte purchè nelle 24 ore della giornata non venga superato il limite massimo di 10 ore lavorative comprese le ore straordinarie.

### 3. *Classificazione dei lavori*

Sono lavori di prima categoria quelli di taglio, legatura e accovonatura; sono lavori di seconda categoria quelli di essicazione e trebbiatura.

Non sono compresi in tale patto i lavori generici esplicati da comuni braccianti che eseguono solo lavori di avvicinamento, carico, scarico e trasporto del riso.

### 4. *Retribuzioni*

Le retribuzioni per otto ore di lavoro, per comuni compresi nella prima zona di cui al Contratto collettivo provinciale per i braccianti agricoli, comprensive dell'indennità di scala mobile e del caro pane personale del titolare e del 10 % per indennità di quiescenza o terzo elemento per ferie, gratifica, feste nazionali, anzianità e infrasettimanali, vengono così determinate:

| | | I. Categoria Mietitura legatura accovonatura L. | II. Categoria Essiccamento trebbiatura L. |
|---|---|---|---|
| Uomini: | | | |
| dai 18 ai 65 anni | 100 % | 1.250 | 1.150 |
| dai 17 ai 18 anni | 80 % | 1.000 | 920 |
| Ragazzi: | | | |
| dai 16 ai 17 anni | 75 % | 940 | 865 |
| dai 15 ai 16 anni | 60 % | 750 | 690 |
| dai 14 ai 15 anni | 50 % | 625 | 575 |
| Donne: | | | |
| dai 17 ai 55 anni | 70 % | 875 | 805 |
| Ragazze: | | | |
| dai 16 ai 17 anni | 62 % | 775 | 713 |
| dai 15 ai 16 anni | 55 % | 690 | 635 |
| dai 14 ai 15 anni | 50 % | 625 | 575 |

Oltre alle tariffe di cui sopra è dovuta al lavoratore l'indennità di caro pane per i familiari a carico in ragione di L. 20 per il coniuge e L. 20 per ogni figlio sotto i 14 anni.

Per i comuni della seconda e terza zona di cui al Contratto collettivo provinciale per i braccianti agricoli, le tariffe vengono determinate con una riduzione del 5 e del 10 %, rispettivamente e cioè:

| | | II. ZONA | | III. ZONA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | I. Categoria mietitura legatura accovonatura L. | II. Categoria essicamento trebbiatura L. | I. Categoria mietitura legatura accovonatura L. | II. Categoria essicamento trebbiatura L. |
| Uomini: | | | | | |
| dai 18 ai 65 anni | 100% | 1.190 | 1,090 | 1.125 | 1.035 |
| dai 17 ai 18 anni | 80% | 950 | 870 | 900 | 830 |
| Ragazzi: | | | | | |
| dai 16 ai 17 anni | 75% | 895 | 820 | 845 | 775 |
| dai 15 ai 16 anni | 60% | 715 | 665 | 675 | 620 |
| dai 14 ai 15 anni | 50% | 595 | 545 | 565 | 530 |
| Donne: | | | | | |
| dai 17 ai 55 anni | 70% | 835 | 765 | 790 | 725 |
| Ragazze: | | | | | |
| dai 16 ai 17 anni | 62% | 740 | 675 | 700 | 630 |
| dai 15 ai 16 anni | 55% | 665 | 600 | 620 | 570 |
| dai 14 ai 15 anni | 50% | 595 | 545 | 565 | 520 |

Oltre le tariffe di cui sopra è dovuto al lavoratore l'indennità di caro pane per i familiari a carico in ragione di L. 20 per il coniuge e L. 20 per ogni figlio sotto i 14 anni.

5) In caso di interruzioni di lavoro per causa di forza maggiore sarà ammesso il recupero delle ore perse con un massimo di due ore giornaliere di recupero fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali.

6) Resta ferma la facoltà al datore di lavoro di dare a cottimo i lavori di mietitura, legatura e accovonatura del riso, in tal caso dovranno essere rispettate le norme vigenti sui lavori a cottimo, mentre l'importo del cottimo stesso verrà concordato di volta in volta tra le parti.

7) Il presente contratto sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato da uno dei contraenti, nei modi di rito entro il 30 giugno di ogni anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 724.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane della provincia di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741

Visto il contratto collettivo nazionale 27 dicembre 1948, per i lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane;

Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 13 luglio 1949, stipulato tra l'Associazione Provinciale Molini Artigiani e la Lega Mugnai Pilariso;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Bologna in data 30 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività artigiana per la quale è stato stipulato, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 13 luglio 1949, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane della provincia di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 149, *foglio n.* 61. — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 LUGLIO 1949 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE MOLITORIE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 13 luglio 1949

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MOLINI ARTIGIANI, rappresentata dai sigg. *Alvisi Alfredo* *Gagliani Armando*

e

la LEGA MUGNAI-PILARISO aderente alla Federazione Provinciale Lavoratori Alimentazione di Bologna, rappresentata dai sigg. *Villani Bruno* assistiti da *Sgargi Gastone* e *Passerini Luigi* della Federazione Provinciale Lavoratori Alimentazione

si è stipulato il presente Contratto integrativo provinciale da valere per i dipendenti da Molini artigiani della provincia di Bologna.

Art. 1.

## TABELLE SALARIALI

Le tabelle salariali di paga base da valersi per gli operai dipendenti dalle aziende molitorie artigiane, sono le seguenti:

| | Uomini | Donne |
|---|---|---|
| Operaio specializz. | L. 48.60 or. | L. 29.90 or. |
| Operaio qualificato | » 43.80 » | » 28.20 » |
| Manovale specializzato | » 41.35 » | » |
| Aiutanti manovali (dai 14 ai 17 anni) | » 25.95 » | » 21.15 » |

Per la determinazione delle qualifiche si fa riferimento all'art. 9 del Contratto nazionale normativo di categoria.

La contingenza è considerata a tutti gli effetti pari a quella in vigore per il settore industriale.

Art. 2.

## FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

In riferimento all'art. 10 (comma *C*) del Contratto normativo di categoria, sono considerate festività infrasettimanali le seguenti giornate:

*Per i molini a cilindri*:

Capodanno 1° gennaio;
Epifania 6 gennaio;
Ascensione mobile;
Corpus Domini mobile;
Assunzione 15 agosto;
Ognissanti 1° novembre;
Natale 25 dicembre;
Patrono della località ove ha sede l'azienda.

*Per i molini a palmenti*:

Capodanno 1° gennaio;
Epifania 6 gennaio;
Assunzione 15 agosto;
Ognissanti 1° novembre;
Natale 25 dicembre;
Patrono della località ove ha sede l'azienda.

In dette festività l'operaio avrà diritto della normale paga di fatto (paga base più contingenza più eventuali aumenti di merito) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale di stabilimento.

In caso di prestazione di lavoro in tali festività infrasettimanali, sarà corrisposto oltre la retribuzione di cui al precedente comma l'intera paga di fatto (paga base più contingenza più eventuali aumenti di merito) per le ore lavorate in giorno feriale.

Art. 3.

In relazione alle particolari caratteristiche del secondo settore molini artigiani e in considerazione delle precarie condizioni economiche dei lavoratori, si conviene di corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle aziende molitorie artigiane la somma giornaliera di L. 225 per i molini a cilindri e L. 180 per i molini a palmenti.

Le suddette somme saranno pagate a ciascun operaio ogni fine settimana, quindicina o mese, a seconda delle modalità di pagamento in atto in ogni singola azienda, in relazione alle giornate di effettivo lavoro prestato.

Art. 4.

**CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

Le parti si danno atto con ciò di non avere inteso in alcun modo sostituire le condizioni di miglior favore esistenti e in atto nelle singole aziende.

S'intende peraltro che coloro i quali godono già di un trattamento pari o superiore a quanto sopra concordato, dovranno optare per l'uno o per l'altro trattamento.

Art. 5.

Il presente contratto va in vigore il 1° maggio 1949 e avrà la durata del Contratto nazionale di categoria.

Le parti che intendono denunciarlo o modificarlo dovranno farlo almeno due mesi prima della data della sua scadenza.

S'intende valido per l'anno successivo nel caso che le parti non osservino la procedura prevista dal presente articolo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 725.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura e la motoaratura per conto terzi della provincia di Pisa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti per la provincia di Pisa:

— il contratto collettivo 27 giugno 1958, per la determinazione delle retribuzioni per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura e la motoaratura per conto terzi, stipulato tra l'Unione Industriali — Sezione Trebiatori e Motoaratori — e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L. -, cui ha aderito la Camera Sindacale U.I.L.

— l'accordo collettivo integrativo 27 giugno 1958, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo in pari data, cui ha aderito la Camera Sindacale U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Pisa, in data 31 agosto 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Pisa, il contratto colettivo 27 giugno 1958, e relativo accordo integrativo di pari data, per la determinazione delle retribuzioni agli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura e la motoaratura per conto terzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura e la motoaratura per conto terzi nella provincia di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 149, *foglio n.* 59. — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO 27 GIUGNO 1958 PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI LA TREBBIATURA E LA MOTOARATURA PER CONTO TERZI NELLA PROVINCIA DI PISA

Il giorno 27 giugno 1958 in Pisa

tra

la SEZIONE INDUSTRIALI TREBBIATORI E MOTOARATORI DELLA UNIONE INDUSTRIALE PISANA, rappresentata dal sig. *Guido Genovesi* assistito dal dott. *Franco Del Guerra*, Vice direttore dell'Unione Industriale Pisana,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PISA, rappresentata dal sig. *Luciano Pastechi*

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI CAMERA SINDACALE DI PISA, rappresentata dal suo Segretario sindacale sig. *Aldo Grazio*.

Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle retribuzioni da valere per la campagna 1958 per il personale di macchina e di aia dipendente da aziende industriali esercenti la trebbiatura per conto di terzi e per la campagna 1958-1959 per il personale dipendente da aziende industriali esercenti la motoaratura per conto di terzi, è stato convenuto quanto segue:

Art. 1.

La retribuzione giornaliera complessiva per gli operai addetti alle operazioni di cui in premessa è stabilita nella seguente misura:

| | | |
|---|---|---|
| — trattoristi specializzati | L. | 1.865 |
| — trattoristi comuni e macchinisti | » | 1.560 |
| — fuochisti | » | 1.510 |
| — imboccatori | » | 1.450 |

al personale suddetto competerà inoltre, a norma delle vigenti disposizioni di legge, la corresponsione degli assegni familiari.

Art. 2.

La retribuzione di cui all'articolo precedente è composta dai seguenti importi:

*Trattoristi specializzati*

| | | |
|---|---|---|
| — per 10 ore di lavoro | L. | 1.605 |
| — per eventuale compenso lavoro straordinario a forfait | » | 260 |
| | L. | 1.865 |

*Trattoristi comuni e macchinisti*

| | | |
|---|---|---|
| — per 10 ore di lavoro | L. | 1.310 |
| — per eventuale compenso lavoro straordinario a forfait | » | 250 |
| | L. | 1.560 |

*Fuochisti*

| | | |
|---|---|---|
| — per 10 ore di lavoro | L. | 1.265 |
| — per eventuale compenso lavoro straordinario a forfait | » | 245 |
| | L. | 1.510 |

*Imboccatori*

| | | |
|---|---|---|
| — per 10 ore di lavoro | L. | 1.210 |
| — per eventuale compenso lavoro straordinario a forfait | » | 240 |
| | L. | 1.450 |

Nella retribuzione come sopra specificata sono compresi: il salario, le relative maggiorazioni inerenti al lavoro straordinario, festivo diurno, notturno, nonchè le indennità caropane mensa, contingenza ed ogni altra competenza contrattuale.

Art. 3.

Nel caso in cui gli operai, esclusivamente per il lavoro di trebbiatura granoturco e semi da prato, prestino la loro opera per un numero di ore non superiore a 10 dalla retribuzione di cui al precedente art. 2) sarà detratto l'importo del compenso per lavoro straordinario, intendendosi la retribuzione per 10 ore comprensiva della indennità di caropane, mensa, contingenza ed ogni altra competenza contrattuale.

Qualora per effetto di disposizioni contrattuali provinciali, nazionali, confederali o di legge, il trattamento economico complessivo dei lavoratori delle altre categorie industriali subisse variazioni in diminuzione od in aumento rispetto a quelle in atto alla data di sottoscrizione del presente verbale, le parti sottoscritte danno atto che dette variazioni verranno riportate soltanto sul trattamento economico previsto per le ore di lavoro normale.

Art. 4.

Il presente accordo avrà la durata per tutta la campagna 1958 per le operazioni di trebbiatura e per tutta la campagna 1958-59 per quelle della motoaratura.

*Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 GIUGNO 1958

Il giorno 27 giugno 1958 in Pisa

tra

la SEZIONE INDUSTRIALI TREBBIATORI E MOTOARATORI DELLA UNIONE INDUSTRIALE PISANA, rappresentata dal signor *Guido Genovesi*, assistito dal dott. *Franco del Guerra*, Vice direttore della Unione Industriale stessa

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PISA, rappresentata dal sig. *Luciano Pastechi*

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI di Pisa, rappresentata dal suo Segretario sindacale signor *Aldo Grazio*:

Si conviene, ad integrazione del Contratto di Lavoro 27 giugno 1958 per la determinazione delle retribuzioni degli operai addetti alle macchine trebbiatrici per conto di terzi da valere nella campagna di trebbiatura 1958 e degli Operai addetti alle operazioni di motoaratura per conto di terzi da valere per la campagna 1958-59.

Nel caso in cui il personale disciplinato dal Contratto predetto non usufruisca dei tre pasti consuetudinariamente forniti dalla Azienda agricola, al personale medesimo verrà corrisposta una indennità sostitutiva di L. 200 a pasto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 726.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla raccolta ed alla lavorazione delle olive della provincia di Catanzaro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo 23 novembre 1959, per i lavoratori addetti alla raccolta ed alla lavorazione delle olive, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli C.I.S.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 14 della provincia di Catanzaro, in data 16 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo 23 novembre 1959, relativo ai lavoratori addetti alla raccolta ed alla lavorazione delle olive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel contratto di cui al primo comma, addetti alla raccolta ed alla lavorazione delle olive, della provincia di Catanzaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962*
*Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 57.* — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO 23 NOVEMBRE 1959, PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA RACCOLTA ED ALLA LAVORAZIONE DELLE OLIVE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Addì 23 novembre 1959, nella sede della Unione Provinciale degli Agricoltori, in Catanzaro, Palazzo INA

tra

la UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, rappresentata dal suo presidente *Antonio Raffaelli*, assistito dal sig. *Giuseppe Cirillo*, direttore della Unione stessa;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal sig. *Giuseppe Vecchiati*, direttore provinciale della stessa;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI aderente alla CISL, rappresentata dal suo segretario, *Cosma Antonio*, con l'assistenza del segretario provinciale della CISL di Catanzaro, sig. *Roberto Pomini*;

si è stipulato il presente patto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia:

Art. 1.

### APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo di lavoro stabilisce il trattamento normativo e salariale da applicarsi ai lavoratori comunque addetti alla raccolta delle olive ed alla lavorazione delle stesse e sempre che questa ultima avvenga nell'ambito dell'azienda agricola e per conto della stessa.

Art. 2.

### SISTEMI DI RACCOLTA

I sistemi di raccolta sono i seguenti: sistema della utilizzazione diretta, sistema della raccolta a misura, sistema della compartecipazione, sistema della gabella, sistema della stima e sistema del cottimo.

Art. 3.

### ASSUNZIONE - TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'assunzione della mano d'opera addetta alla raccolta delle olive, per la tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme previste dalle leggi vigenti.

Art. 4.

### ORARIO DI LAVORO - LAVORO FESTIVO LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di lavoro è il seguente:

per i mesi di settembre, ottobre, novembre, marzo, aprile: ore 8;

per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio: ore 7

Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l'orario normale di cui sopra.

Il lavoro festivo è quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dalla legge, oltre che dalla festa del Patrono del luogo.

Sono festivi i seguenti giorni: Ognissanti, 4 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Capodanno, Epifania, S. Giuseppe e 25 aprile.

Il lavoro notturno è quello eseguito un'ora dopo l'Ave Maria, fino all'alba.

Le percentuali di maggiorazione di applicarsi alle retribuzioni sono le seguenti:

| | |
|---|---|
| lavoro straordinario | 16% |
| lavoro festivo | 25% |
| lavoro notturno | 30% |
| lavoro straordinario e festivo | 50% |

Art. 5.

### SALARI

I salari, per ogni giornata di lavoro, da corrispondere ai lavoratori addetti alla raccolta delle olive, sono i seguenti:

*Uomini*:

| | | |
|---|---|---|
| Dai 18 ai 65 anni | L. | 910 |
| Dai 17 ai 18 anni | » | 728 |
| Dai 16 ai 17 anni | » | 683 |
| Dai 15 ai 16 anni | » | 546 |
| Dai 14 ai 15 anni | » | 455 |

*Donne*:

| | | |
|---|---|---|
| Dai 17 ai 55 anni | L. | 640 |
| Dai 16 ai 17 anni | » | 565 |
| Dai 15 ai 16 anni | » | 500 |
| Dai 14 ai 15 anni | » | 455 |

Salari per gli adetti ai frantoi per ore 10 di lavoro al giorno:

| | | |
|---|---|---|
| Capo frantoiano | L. | 1.200 |
| Frantoiano | » | 1.140 |

I suddetti salari sono comprensivi della paga base, indennità di contingenza e 3° elemento. Le sopra elencate paghe saranno aumentate di tutti gli eventuali punti di scala mobile che dovessero maturare successivamente.

In aggiunta ai salari sopra indicati deve essere corrisposta l'indennità di caropane nella misura di L. 30 giornaliere per il lavoratore e di L. 20 giornaliere per ogni persona a carico, aventi diritto a norma di legge.

Le raccoglitrici e gli addetti ai frantoi avranno la facoltà di riscuotere il salario sia in denaro che in natura. Nel caso si dovesse corrispondere il salario in natura, il quantitativo di olio da corrispondersi per ogni giornata lavorativa non dovrà mai essere inferiore al salario in denaro stabilito dal presente contratto, ragguagliato al prezzo corrente di consumo dell'olio.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere i salari di cui sopra a fine di ogni settimana, mentre per i salari in natura, questi saranno corrisposti quindicinalmente od in mancanza saranno corrisposti congrui acconti.

Art. 6.

**RACCOLTA A MISURA**

Per la raccolta a misura, fermo restando la consuetudinaria misura del tomolo per la raccolta delle olive riferita alle diverse località, viene fissato il compenso di litri 1,400 di olio per ogni tomolo di olive della varietà « ogliarola » e di litri 1,200 di olio per ogni tomolo di olive raccolte per altre varietà. Nelle località ove il tomolo consuetudinario è al disotto di Kg. 50 compresi, il compenso sarà di litri 1,300 di olio per la varietà di olive « ogliarole » e di litri 1,125 per le altre varietà.

Alle raccoglitrici deve essere comunque garentito il minimo di salario giornaliero da calcolarsi sull'intera campagna ed in base a tutte le effettive giornate di lavoro prestate.

Art. 7.

**PAGAMENTO IN NATURA**

Nei pagamenti in natura l'olio da corrispondersi deve essere « *olio puro di oliva* » di normale pressione che man mano si produce nell'azienda, con esclusione di olio di rimacino ed inferno.

Art. 8.

**INTERRUZIONE DI LAVORO**

In caso di interruzione di lavoro dovuta a sopravvenuta causa di forza maggiore, alla mano d'opera deve essere riservato il seguente trattamento:

se hanno raggiunto il posto di lavoro ed iniziato lo stesso, spetta oltre il salario per le ore prestate, l'indennità di percorso ove competa;

se il lavoro viene interrotto entro le prime 5 ore, e qualora abbiano raggiunto almeno le tre ore, spetterà mezza giornata di salario;

se il lavoro viene interrotto dopo la quinta ora, spetterà il pagamento dell'intera giornata.

Art. 9.

**COTTIMO**

Per tutte le forme di cottimo, differenti dalla raccolta a misura, i compensi dovuti alle raccoglitrici ed ai lavoratori, dovranno essere pari alla paga giornaliera come specificata nell'art dei salari aumentata del 10%.

Art. 10

**SPESE DI VIAGGIO**

Il datore di lavoro per l'impiego della mano d'opera forestiera dovrà provvedere al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al posto di lavoro, tranne nei casi dovuti ad interruzione di lavoro per ragioni dipendenti dalla volontà del lavoratore ad eccezione di cause dovute a malattie ed infortunio.

Art. 11

**ALLOGGI**

Nel caso sia richietso dal datore di lavoro il pernottamento del lavoratore in azienda, al lavoratore dovrà essere assicurato un alloggio igienico e là dove esiste la consuetudine anche il vitto.

Art. 12.

**INDENNITÀ DI PERCORSO**

Il datore di lavoro ha la facoltà di provvedere con mezzi propri al trasporto della mano d'opera dal luogo di residenza del lavoratore al posto di lavoro e viceversa, e nel caso non vi provveda dovrà corrispondere alla mano d'opera un'indennità di percorso pari ad un quarto d'ora di salario per chilometro di eccedenza sulla distanza chilometrica che dovrà calcolarsi in franchigia per i primi quattro chilometri.

Il percorso deve essere quello più breve effettuato sulle vie pubbliche transitabili o percorsi autorizzati al transito.

Art. 13.

**SISTEMA DELLA COMPARTECIPAZIONE**

Nel sistema della compartecipazione deve essere data dai proprietari la precedenza assoluta ai coltivatori del fondo per gli appezzamenti di terra da essi coltivati sui quali esistono piante di ulivi. Nel caso non esiste il coltivatore diretto del fondo, la precedenza deve essere data prima ai lavoratori agricoli dell'azienda esistente nello stesso comune e dopo ai coltivatori diretti, anzitutto del posto, che impegnano nella rac-

colta mano d'opera propria e familiare. In questa seconda ipotesi la concessione in compartecipazione verrà preferibilmente affidata alle Cooperative Agricole del luogo purchè prestino identiche garanzie di indole economica pari ad un dodicesimo del valore prodotto nella misura concordata. Nel caso di contestazione si seguiranno i criteri di stima come per la gabella.

Nella compartecipazione, il compenso del lavoro e delle spese eventualmente sostenute, deve essere attribuita ai compartecipanti una quota del quantitativo di olive raccolte. Questa quota di compartecipazione, fermi restando gli oneri reciproci dei lavoratori e dei proprietari conduttori, viene fissata nel minimo del 24% ai coltivatori diretti del terreno sottostante alle piante di ulivi che comunque coltivino stabilmente (coloni, mezzadri ecc.) da almeno un anno il terreno stesso, e del 22% ai compartecipanti estranei al fondo, sempre che, tanto gli uni che gli altri abbiano curato i lavori di rampatura e che curino la raccolta ed il trasporto delle olive al frantoio, quando questo non disti più di 4 chilometri dal posto di raccolta, con divisione del prodotto in olio a netto del pagamento del frantoio. Qualora invece il frantoio stesso disti più di quattro chilometri dall'oliveto, il trasporto, oltre i primi quattro chilometri va a carico sia del proprietario concedente che del compartecipante concessionario, ognuno per la quantità di prodotto di sua spettanza. Ferma restando la ripartizione consuetudinaria praticata nelle varie zone ed i reciproci apporti delle parti con divisioni ad un terzo; la divisione ad un quarto va aumentata dell'8%, quella ad un quinto del 10%, quella ad un sesto del 12%, quest'ultima solo nel caso che gli apporti delle parti siano diversi da quelli precisati per il minimo fissato al 22 e dal 24%.

Art. 14.

**SISTEMA DELLA GABELLA**

Nelle concessioni in gabella deve essere data dai proprietari la precedenza assoluta ai coltivatori del fondo degli appezzamenti di terra da essi coltivati e sui quali esistono le piante di ulivo.

Nel caso non vi sia il coltivatore diretto del fondo, la precedenza deve essere data prima ai lavoratori agricoli dell'azienda, residenti nello stesso comune, poi ai coltivatori diretti anzitutto del posto che impegnano nella raccolta mano d'opera propria o familiare.

In questa seconda ipotesi la concessione in gabella deve essere effettuata preferibilmente a cooperative agricole del luogo a condizioni che sia i primi che le seconde prestino idonee garanzie tecniche ed economiche.

Per la concessione della gabella deve essere adottato il sistema della stima aperta a mezzo di un perito scelto di accordo tra le parti.

In caso di disaccordo tra i due periti, si ricorre alla nomina di un terzo perito designato dal Pretore su istanza della parte diligente.

I periti che stimeranno per volume la quantità di olive utilizzabili nel fondo terranno conto della loro progressiva maturazione e dei limiti massimi di cascola.

La concessione della gabella, a stima avvenuta, verrà attribuita secondo le consuetudini. Nel caso, sia di gabella che di compartecipazione, se il proprietario desidera la consegna di olive della quota di sua spettanza, questa avverrà sul posto di raccolta convenuto dalle parti e ciò senza che abbia luogo alcuna modifica delle condizioni di gabella e della quota di compartecipazione. Qualora non esiste il frantoio del proprietario, la scelta del frantoio dove verranno molite le olive dovrà avvenire in pieno accordo tra le parti e la suddivisione del prodotto dovrà effettuarsi nel frantoio stesso immediatamente dopo la molitura e la separazione.

Art. 15.

**SISTEMA DELLA RACCOLTA A STIMA**

Quando non concorrono le condizioni della gabella che agli effetti della stima tiene conto di una diminuzione del frutto a compenso del lavoro che sarà eseguito dall'assegnatario ed invece è praticato dalla raccolta a stima, che si ha calcolando la effettiva quantità di frutto esistente sulla pianta comprensivo dell'aumento che esso avrà durante la campagna olearia dovrà essere corrisposto dal concedente all'assegnatario un compenso per ogni tomolo di olive raccolte pari a quanto stabilito per la raccolta a cottimo.

Art. 16.

Gli agricoltori si impegnano a concedere la raccolta e la utilizzazione delle olive in una delle qualsiasi forme predette ai coltivatori manuali, sempre che i proprietari od i conduttori del fondo non intendano procedere alla raccolta delle olive con il sistema della utilizzazione diretta.

Art. 17.

Condizioni di miglior favore: restano salve le condizioni di miglior favore acquisite di fatto dai lavoratori.

Art. 18.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento ai contratti nazionali e provinciali per i braccianti agricoli avventizi.

Art. 19.

Controversie individuali e collettive: nel caso di inosservanza del presente contratto la soluzione della vertenza è demandata in prima istanza alle Organizzazioni sindacali provinciali stipulanti le quali dovranno decidere entro quindici giorni ed in seconda istanza all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 727.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Alessandria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i dipendenti dagli agenti di assicurazione in gestione libera rappresentate dall'A.N.A ;

Visto l'accordo collettivo 1 luglio 1954, integrativo del contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera rappresentate dall'A.N.A. ;

Visto l'accordo collettivo nazionale 16 dicembre 1954, per l'applicazione del contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954, per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera rappresentate dall'A.N.A ;

Visti, per la provincia di Alessandria:

l'accordo collettivo integrativo 28 febbraio 1956, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazione, la Camera Confederale del Lavoro:

l'accordo collettivo integrativo 11 marzo 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti di Assicurazione e la Camera Confederale del Lavoro:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Alessandria, in data 27 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Alessandria, gli accordi collettivi integrativi 28 febbraio 1956 e 11 marzo 1956, relativi al personale dipendente dalle agenzie di assicurazione in gestione libera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Alessandria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962*
*Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 58.* — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 FEBBRAIO 1956 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONI IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Il giorno 28 febbraio 1956, in Alessandria

fra

l'Associazione Provinciale di Alessandria dell'A.N.A. rappresentata, per delega del Presidente, dal cav. rag. *Giovanni De Negri* assistito dai sigg. rag. *Luigi Ricci*, rag. *Rolando Giacchero, Luigi Cremasco,* nonchè dal dott *Luciano Pontara,* Direttore dell'A.N.A.:

e

il Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Private di Assicurazione, in persona del dott *Pierino Cagnoni Tessitore*;

la Camera Confederale del Lavoro di Alessandria, in persona dei sigg. rag. *Dante Bonzano*, rag. *Aldo Fiamma, Giuseppe Taverna, Carla Marsaglia, Clorinda Patrone*.

a complemento ed integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle Agenzie di assicurazione in gestione libera stipulata il 25 maggio 1954 in Roma alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Delle Fave e del successivo accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del Contratto suddetto, si è convenuto quanto segue:

### Art. 1.

Ferme restando le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle agenzie di assicurazione e del successivo accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto suddetto, il trattamento economico che spetterà al personale dipendente delle predette agenzie di Alessandria provincia è quello previsto dalle tabelle allegate al presente accordo.

### Art. 2.

La retribuzione di cui all'allegata tabella n. 1 è annuale e comprende le voci di trattamento economico singolarmente in atto con le esclusioni degli assegni familiari di legge, del caro pane, nonchè delle altre voci espressamente indicate nel Contratto collettivo suddetto e nel successivo accordo integrativo del 16 dicembre 1954.

### Art. 3.

Le indennità di carica e/o di rischio, per il personale che ne abbia diritto, sono annuali e contemplate nell'allegato n. 2.

### Art. 4.

Per i dipendenti delle agenzie con sede nelle seguenti località, le tabelle di cui all'allegato n. 1 si intendono ridotte:

*a*) del 10% per Tortona e Casale Monferrato:

*b*) del 15% per le altre località della provincia di Alessandria (escluso il capoluogo):

*c*) del 5% per le agenzie di Alessandria città aventi un unico dipendente semprechè questi sia assegnato da una delle categorie III e IV

### Art. 5.

In applicazione ed integrazione dell'art. 2 dell'accordo nazionale 16 dicembre 1954, si stabilisce quanto segue:

*A*) Ai soli effetti degli scatti tabellari l'anzianità maturata a tutto il 31 dicembre 1955 viene riconosciuta nella misura del 50% della anzianità effettiva. Pertanto il personale già in servizio alla predetta data viene assegnato alla classe di retribuzione corrispondente alla anzianità convenzionale riconosciutagli.

*B*) Qualora, ad inquadramento effettuato, residui una frazione superiore ad un anno, il lavoratore verrà assegnato alla classe immediatamente superiore, mentre le frazioni di anzianità inferiori all'anno verranno computate ai fini del raggiungimento del biennio necessario per lo scatto successivo.

*C*) Per tale personale il numero degli scatti tabellari complessivamente conseguibile viene fissato in 12 (dodici) comprensivi della predetta anzianità convenzionale.

*D*) Effettuato l'inquadramento come sopra detto le eventuali eccedenze sulle retribuzioni tabellari che dovessero risultare saranno considerate « assegni ad personam » assorbibili fino al massimo del 50% da passaggi di categoria e/o da futuri aumenti contrattuali di carattere collettivo e generale.

Peraltro al personale già in servizio al 1° gennaio 1951 viene applicato anticipatamente, con decorrenza

1° gennaio 1956, ed aggiunto alla retribuzione di fatto goduta alla predetta data del 1° gennaio 1956, lo scatto al quale avrebbe diritto in epoca successiva.

Art. 6.

Il presente accordo tabellare ha decorrenza dal 1° gennaio 1956 e scadrà il 30 settembre 1957. Esso potrà essere disdettato da una delle parti contraenti con il preavviso di un mese. In mancanza di disdetta si intenderà rinnovato per un anno e così via.

*Dichiarazione delle parti*

A conferma delle dichiarazioni a verbale n. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui sopra si conviene che in caso di contestazione per l'inquadramento. le parti si incontreranno per le decisioni del caso.

ALLEGATO N. 1

AMMONTARE DELLO STIPENDIO ANNUALE

(da corrispondersi in 14 mensilità), per le diverse categorie

Uomini - oltre 20 anni di età

| | | |
|---|---|---|
| Capo Ufficio stipendio iniziale tabellare . | L. | 630.000 |
| I Categoria stipendio iniziale tabellare | » | 490.000 |
| II Categoria stipendio iniziale tabellare | » | 420.000 |
| III Categoria *a*) stipendio iniziale tabellare | » | 336.000 |
| III Categoria *b*) stipendio iniziale tabellare | » | 308.000 |
| IV Categoria *a*) stipendio iniziale tabellare | L. | 308.000 |
| IV Categoria *b*) stipendio iniziale tabellare | » | 280.000 |

ALLEGATO N. 2

AMMONTARE DELLE INDENNITA' DI RISCHIO E DI CARICA ANNUE

(da corrispondersi in 14 mensilità)

| | | |
|---|---|---|
| Vice capo ufficio . . . . . . . . | L. | 21.000 |
| Capo reparto . . . . . . . . . . | » | 14.000 |
| Cassiere di I categoria . . . . . | » | 14.000 |
| Cassiere di II categoria . . . . . | » | 8.400 |

---

Esempi di applicazione dell'art. 5 dell'accordo tabellare stipulato il 28 febbraio 1956 per il personale delle agenzie di assicurazione della provincia di Alessandria (da allegare all'accordo stesso).

*Esempio I*

*Impiegato* cat. I avente, al 31 dicembre 1955, una anzianità di servizio di anni 20 e mesi 8 (dopo il compimento del 20° anno di età) e che ante gennaio 1956, godeva di una retribuzione di fatto di L. 50.000 lorde mensili.

La nuova retribuzione mensile di fatto sarà composta, a decorrere dal 1° gennaio 1956, come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Retribuzione iniziale tabellare . . . | L. | 35.000 + |
| 4 scatti del 5% : 35.000 × 5% × 4 . . | » | 7.000 + |
| 1 scatto del 6% : 35.000 × 6% . . . | » | 2.100 |
| | L. | 44.100 + |
| Assegno *ad personam* . . . . . . . | » | 5.900 |
| | L. | 50.000 + |
| Ulteriore scatto del 6% : 35.000 × 6% | L. | 2.100 |
| Nuova retribuz. di fatto . . . . . . | L. | 52.100 |

Egli godrà, quindi, a decorrere, dal 1° gennaio 1956, di una retribuzione tabellare di L. 46.200 (corrispondente alla classe VII della cat. I) e di un assegno *ad personam* di L. 5.900, per un totale di L. 52.100 invece delle L. 50.000 da lui percepite precedentemente. Il prossimo scatto, del 6%, maturerà il 1° gennaio 1958.

*Esempio II*

*Impiegato* cat. III *b*), avente al 31 dicembre 1955, un'anzianità di anni 14 e mesi 4 e che, ante gennaio 1956, godeva di una retribuzione di fatto di L. 25.000.

La nuova retribuzione di fatto sarà composta come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1956:

| | | |
|---|---|---|
| Retribuzione iniziale tabellare . . . | L. | 22.000 + |
| 4 scatti del 5%: 22.000×5%×4 . . . | » | 4.400 |
| Nuova retribuzione di fatto . . . . | L. | 26.400 |

Questo impiegato, fruendo di un aumento di fatto non inferiore ad uno scatto, non ha diritto allo scatto anticipato, il prossimo scatto avverrà il 1° gennaio 1958 (6%).

Se il medesimo impiegato, a parità delle altre condizioni, avesse goduto di uno stipendio di fatto di lire 26.000 (anzichè di L. 25.000), la sua nuova retribuzione di fatto dovrebbe essere uguale a:

| | | |
|---|---|---|
| | L. | 26.000 + |
| uno scatto del 6%: 22.000×6% . . . | » | 1.320 |
| | L. | 27.320 |

Detta retribuzione di L. 27.320 va così scomposta:

| | | |
|---|---|---|
| | L. | 26.400 + |
| assegno inassorbibile . . . . . . . | » | 920 |
| | L. | 27.320 |

*Esempio III*

*Impiegata* (senza famiglia a carico) categoria III *a*), avente al 31 dicembre 1955 un'anzianità di anni 8 e mesi 10 e che, ante gennaio 1956, godeva di una retribuzione di fatto di L. 28.000.

La nuova retribuzione di fatto sarà composta come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Retribuzione tabellare iniziale | L. | 22.080 + |
| 2 scatti 5%: 22.080×5%2 | » | 2.208 |
| | L. | 24.288 |
| Assegno *ad personam* | » | 3.712 |
| | L. | 28.000 |
| Ulteriore scatto del 5% | » | 1.104 |
| Nuova retribuzione di fatto | L. | 29.104 |

Questa impiegata godrà, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 1956, di una retribuzione tabellare di lire 25.392 (corrispondente alla classe IV della cat. III *a*) (donne senza famiglia) e di un « assegno ad personam » di L. 3.712 per un totale di L. 29.104 anzichè delle L. 28.000 percepite precedentemente. Il prossimo scatto avverrà il 1° gennaio 1958 (5%).

*Esempio IV*

*Impiegata* (senza famiglia a carico) categoria III *b*, avente al 31 dicembre 1955 un'anzianità di anni 4 e mesi 8, e che, ante gennaio 1956, godeva di una retribuzione di fatto di L. 20.000.

La nuova retribuzione di fatto sarà così composta a decorrere dal 1° gennaio 1956:

| | | |
|---|---|---|
| Retribuzione tabellare iniziale | L. | 20.240 + |
| 1 scatto del 5%: 20.240×5% | » | 1.012 |
| Nuova retrib. di fatto e di diritto | L. | 21.252 |

Il prossimo scatto avverrà il 1° settembre 1957 (5%).

*Esempio V*

*Impiegato* cat. III *a*), avente al 31 dicembre 1955 una anzianità di anni 3 e mesi 6 e fruente, ante gennaio 1956, di una retribuzione di fatto di L. 23.000.

La nuova retribuzione di fatto sarà così composta:

| | | |
|---|---|---|
| Retribuzione tabellare iniziale | L. | 24.000 + |
| 1 scatto del 5%: 24.000× 5% | » | 1.200 |
| Nuova retrib. di fatto e di diritto | L. | 25.200 |

Il prossimo scatto avverrà il 1° gennaio 1958 (5%).

| CATEGORIA | Alessandria | | | Tortona e Casale Monferrato (— 10 %) | | | Altri Comuni della Provincia (— 15 %) | | | Agenzie di Alessandria aventi un unico dipendente (— 5 %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uomini | Donne (— 8 %) | Donne c. f. (2) (— 5 %) | Uomini | Donne (— 8 %) | Donne c. f. (2) (— 5 %) | Uomini | Donne (— 8 %) | Donne c. f. (2) (— 5 %) | Uomini | Donne (— 8 %) | Donne c. f. (2) (— 5 %) |
| | *Stipendio tabellare iniziale per dipendenti che abbiano compiuto il 20° anno di età (per 14 mensilità)* (1) | | | | | | | | | | | |
| Capo Ufficio | 45.000 | 41.400 | 42.750 | 40.500 | 37.260 | 38.475 | 38.250 | 35.190 | 36.338 | nessuna riduzione per le categorie C. U.; I e II | | |
| Cat I | 35.000 | 32.200 | 33.250 | 31.500 | 28.980 | 29.925 | 29.750 | 27.370 | 28.263 | | | |
| Cat II | 30.000 | 27.600 | 28.500 | 27.000 | 24.840 | 25.650 | 25.500 | 23.460 | 24.225 | | | |
| Cat. III *a)* | 24.000 | 22.080 | 22.800 | 21.600 | 19.872 | 20.520 | 20.400 | 18.768 | 19.380 | 22 800 | 20 976 | 21.660 |
| Cat. III *b)* | 22.000 | 20.240 | 20.900 | 19.800 | 18.216 | 18.810 | 18.700 | 17.204 | 17.765 | 20.900 | 19.228 | 19.855 |
| Cat IV *a)* | 22.000 | 20.240 | 20.900 | 19.800 | 18.216 | 18.810 | 18.700 | 17.204 | 17.765 | 20 900 | 19 228 | 19.855 |
| Cat IV *b)* | 20.000 | 18.400 | 19.000 | 18.000 | 16.560 | 17.100 | 17.000 | 15.640 | 16.150 | 19.000 | 17 480 | 18 050 |
| | *Stipendio tabellare per dipendenti che non abbiano compiuto il 20° anno di età (per 14 mensilità)* | | | | | | | | | | | |
| Oltre 18 anni (—12%) | | | | | | | | | | | | |
| Cat III *b)* | 19.360 | 17.812 | 18.392 | 17.424 | 16.030 | 16.553 | 16.456 | 15.140 | 15.634 | 18.392 | 16 921 | 17.473 |
| Cat IV *a)* | 19.360 | — | — | 17.424 | — | — | 16.456 | — | — | 18.392 | — | — |
| Cat IV *b)* | 17.600 | — | — | 15.840 | — | — | 14.960 | — | — | 16 720 | — | — |
| Sotto 18 anni (—27%) | | | | | | | | | | | | |
| Cat III *b)* | 16.060 | 14.776 | 15.257 | 14.454 | 13.298 | 13.732 | 13.651 | 12.559 | 12.969 | 15 257 | 14 037 | 14.495 |
| Cat IV *a)* | 16.060 | — | — | 14.454 | — | — | 13.651 | — | — | 15.257 | — | — |
| Cat. IV *b)* | 14.600 | — | — | 13.140 | — | — | 12.410 | — | — | 13 870 | — | — |

(1) Deve inoltre essere corrisposto, per disposizione di legge, il « caropane » (L. 520 per 12 mensilità).
(2) Donne capo famiglia (che percepiscono assegni familiari).

Visti l'accordo e le tabelle che precedono, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 MARZO 1956 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONI IN GESTIONE LIBERA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Il giorno 11 marzo 1956, in Alessandria

fra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGENTI DI ASSICURAZIONE,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in merito all'accordo tabellare integrativo 28 febbraio 1956 per il personale delle Agenzie di Assicurazione di Alessandria e Provincia si chiarisce:

1) Gli scatti di anzianità sono esclusi dalla facoltà di assorbimento prevista dal 1° comma del punto *D*) dell'art. 5.

2) L'esempio 2° allegato al testo dell'accordo intende così modificato:

*Impiegato* cat. III *b*), avente al 31 dicembre 1955 un anzianità di anni 14 e mesi 4 e che, ante gennaio 1950 godeva di una retribuzione di fatto di L. 25.000.

La nuova retribuzione di fatto sarà composta come segue; a decorrere dal 1° gennaio 1956:

| | |
|---|---|
| Retribuzione iniziale tabellare | L. 22.000 |
| 4 scatti del 5%: 22.000 × 5% × 4 | » 4.400 |
| | L. 26.400 |
| Ulteriore scatto 6%: 22.000 × 6% | » 1.320 |
| Nuova retribuzione di fatto | L. 27.720 |

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 728.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori laureati e non laureati dipendenti dalle farmacie delle provincie di Cremona e Massa-Carrara.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato delle farmacie;

Visto, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo 19 aprile 1957, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Proprietari Farmacisti e il Sindacato Provinciale Addetti Servizi Commerciali;

Visto, per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo 20 febbraio 1958, e relativa tabella, stipulato tra l'Ordine Farmacisti, l'Associazione Provinciale Proprietari Farmacie e il Sindacato Provinciale Farmacisti Laureati non Proprietari e Personale Ausiliario - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Cremona, in data 27 aprile 1960, n. 7 della provincia di Massa-Carrara, in data 22 novembre 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori laureati e non laureati dipendenti dalle farmacie:

per la provincia di Cremona, il contratto collettivo 19 aprile 1957;

per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo 20 febbraio 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda i lavoratori laureati, con quelle concerenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori laureati e non laureati dipendenti delle farmacie delle provincie di Cremona e Massa-Carrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962*
*Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 62.* — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO 19 APRILE 1957 PER IL PERSONALE LAUREATO E NON LAUREATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Addì 19 aprile 1957 tra il dott. *Matelli Luigi* e il dott. *Chiappa Ettore* rappresentanti dell'ASSOCIAZIONE PROPRIETARI FARMACISTI e il sig. *Bissa Angelo* rappresentante i dipendenti farmacisti assistito dal sig *M° Tinti Mario* dell'Ufficio tecnico sindacale dell'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Cremona, si addiviene alla stipulazione del seguente accordo da valere per il personale delle farmacie private della provincia di Cremona.

Art. 1

## RETRIBUZIONI

La retribuzione mensile è composta dallo stipendio o salario, dalla indennità di contingenza e da ogni altro elemento corrisposto in modo continuativo e in misura determinata. Lo stipendio o salario corrisponde ai minimi retributivi di cui alle tabelle allegate al presente accordo provinciale del quale fanno parte integrante.

L'indennità di contingenza equivale a quella in atto nel settore del Commercio della provincia di Cremona, e ne subirà le variazioni secondo gli accordi interconfederali. L'indennità di caropane sarà corrisposta a norma di legge.

Art. 2.

## SCATTI DI ANZIANITÀ

Il personale, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, avrà diritto a cinque scatti di anzianità biennale indipendentemente da qualsiasi aumento di merito.

Gli scatti maturati dopo l'entrata in vigore del presente contratto saranno della misura del 4 % calcolata sulla retribuzione base tabellare e sulla indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione dei singoli scatti.

Gli scatti biennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Nel caso di passaggio a categoria superiore l'anzianità del lavoratore, ai fini degli scatti ,decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

Gli scatti già maturati alla entrata in vigore del presente contratto rimarranno invariati.

Art. 3.

## INDENNITÀ DI CONTINGENZA

L'indennità di contingenza da corrispondersi in aggiunta ai minimi di cui alle allegate tabelle è quella vigente nel settore del commercio con decorrenza dal 1° aprile 1957

Pertanto con riferimento alla tabella del settore commercio, l'indennità stessa verrà corrisposta nella seguente misura:

direttore di farmacia, collaboratori laureati o diplomati: categoria *A*;

impiegati di concetto: categoria *B1*;

confezionatori, cassieri, impiegati d'ordine, commessi: *categoria C1*;

fattorini: categoria *D3*:

Art. 4.

## GRATIFICA NATALIZIA

In occasione del Santo Natale verrà corrisposta ai dipendenti una 13ª mensilità comprensiva di ogni elemento costitutivo della retribuzione esclusa la indennità di caro pane. L'indennità di contingenza da corrispondersi è quella in vigore nel mese di dicembre.

Art. 5.

## FERIE

Il periodo delle ferie spettante ad ogni lavoratore della categoria *A* e *B* viene così fissato:

fino al 6° anno compiuto di anzianità, giorni 20;
dal 7° al 12° anno compiuto di anzianità, giorni 25;
oltre il 12° anno compiuto di anzianità, giorni 30;

Per la categoria *C*:

— dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio, giorni 12;
— dopo il compimento di 2 anni di servizio fino a 6 anni, giorni 16;
— dopo il compimento di 6 anni di servizio fino a 10 anni, giorni 20;
— dopo il compimento di 10 anni di servizio fino a 20 anni, giorni 25;
— dal 20° anno di servizio compiuto in poi, gg. 30,

*Per il personale con mansioni non impiegatizie*:

— dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio e fino al 7° anno compiuto, giorni 12;
— dal 7° anno di servizio fino al 15° anno di servizio, giorni 15.
— dal 15° anno di servizio compiuto in poi, gg. 18.

Art. 6.

**LAVORO FESTIVO**

Il lavoro festivo sarà retribuito con la retribuzione globale maggiorata del 100 % oppure con una giornata di riposo compensativo.

Art. 7.

**ORARIO DI LAVORO**

Per l'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge in base alle quali l'orario massimo non potrà eccedere le 8 ore giornaliere con i normali intervalli per sei giornate lavorative.

Il lavoro straordinario verrà compensato con la maggiorazione del 50 % sulla retribuzione globale (paga, contingenza e terzo elemento).

Per le supplenze verrà corrisposta una maggiorazione sulla retribuzione in ragione del 30 %, oppure vitto e alloggio.

Art. 8.

**PREAVVISO**

La misura del preavviso resta stabilita, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni come segue:

*a*) per coloro che avendo superato il periodo di prova non hanno compiuto il 5° anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro:

giorni 90 per i direttori tecnici e amministrativi;
giorni 60 per i direttori tecnici;
giorni 45 per i collaboratori e contabili di concetto;
giorni 20 per i commessi, impiegati e cassieri;
giorni 15 per i fattorini;

*b*) per coloro che hanno compiuto i 5 anni di servizio e non 10 presso lo stesso datore di lavoro:

giorni 120 per i direttori tecnici e amministrativi;
giorni 90 per i direttori tecnici;
giorni 60 per i collaboratori e contabili di concetto;
giorni 30 per i commessi, impiegati e cassieri;
giorni 20 per i fattorini;

*c*) per coloro che hanno superato i 10 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro:

giorni 150 per i direttori tecnici e amministrativi;
giorni 105 per i direttori tecnici;
giorni 90 per i collaboratori e contabili di concetto;
giorni 45 per i commessi, impiegati e cassieri;
giorni 20 per i fattorini.

Art. 9.

**INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO**

L'indennità di licenziamento (salvo il licenziamento in tronco) viene determinata nella seguente misura:

*Direttori, collaboratori, impiegati di concetto*:

*a*) per gli anni di servizio maturati fino al 31 dicembre 1948, 25/30 della retribuzione mensile in atto al momento del licenziamento, per ogni anno di servizio prestato;

*b*) per quelli maturati dall'1 gennaio 1949 in poi, 30/30 della retribuzione in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato.

*Confezionatori, impiegati d'ordine e cassieri*:

*a*) per anzianità maturata fino al 31 dicembre 1939, 15/30 della retribuzione globale in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato;

*b*) per anzianità maturata dall'1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1948, 25/30 della retribuzione globale mensile in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato:

*c*) per anzianità maturata dal 1° gennaio 1949 in poi, 30/30 della retribuzione globale mensile in atto al momento del licenziamento, per ogni anno di servizio prestato.

*Fattorini*:

*a*) per anzianità maturata fino al 31 dicembre 1939, 10/30 della retribuzione globale mensile in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato;

*b*) per anzianità maturata dal 1° gennaio 1940 in poi, 15/30 della retribuzione globale mensile in atto al momento del licenziamento per ogni anno di servizio prestato.

Art. 10.

**INDENNITÀ DI DIMISSIONI**

In caso di dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli una indennità nella misura seguente:

*Per direttori, collaboratori e contabili di concetto*:

*a*) dall'inizio alla fine del 2° anno il 15 % della indennità che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento;

*b*) dall'inizio alla fine del terzo anno il 25 % come sopra;

*c*) dall'inizio del 4° anno alla fine del 5°, il 60 % come sopra;

*d*) dall'inizio del 6° anno alla fine del 10°, il 75 % come sopra;

*e*) dall'inizio dell'11° anno il 100 % come sopra.

*Per commessi, cassieri, impiegati d'ordine e fattorini*:

*a*) nel caso di anzianità di servizio fino a 8 anni compiuti e dopo il compimento del 2° anno di servizio presso la stessa azienda, il 50 % della indennità di licenziamento stabilita dall'art. 9 del presente accordo;

*b*) nel caso di anzianità di servizio compresa tra l'8° e il 13° anno, il 75 % dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 9.

*c*) nel caso di anzianità di servizio oltre i 13 anni compiuti, l'intera indennità di cui all'articolo 9.

Art. 11.

**CONTROVERSIE**

Qualunque controversia tra lavoratori e datori di lavoro sarà demandata ad un Collegio composto da una rappresentanza paritetica tra le Associazioni contraenti.

Art. 12.

**RIFERIMENTO LEGGI E CONTRATTI NAZIONALI**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto integrativo provinciale le parti fanno riferimento, per quanto riguarda il personale laureato o farmacista diplomato, al Contratto nazionale 11 ottobre 1949 modificato il 1° dicembre 1954 e per quanto riguarda il rimanente personale al contratto stipulato in data 23 ottobre 1950, parzialmente modificato con l'accordo nazionale 1° aprile 1953 fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 13.

**DECORRENZA**

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° aprile 1957.

MINIMI TABELLARI PER LA PROVINCIA DI CREMONA ESCLUSA LA CITTA' DI CREMA

*Personale con mansioni impiegatizie*

| | Uomini | Donne |
|---|---|---|
| 1) Direttore di farmacia | 75.000 | 75.000 |
| 2) Collaboratori laureati o diplomati | 60.000 | 56.000 |
| 3) Collaboratori laureati o diplomati al primo anno di serv. | detrazione del 20% dalla paga base | |
| 4) Contabile di concetto | 53.000 | 48.000 |
| 5) Confezionatori (commessi con anzianità da 1 a 5 anni di serv.) | 39.000 | 34.000 |
| 6) Confezionatori (commessi con anzianità oltre i 5 anni) | 43.000 | 38.000 |
| 7) Cassiere o impiegato d'ordine (con anzianità da 1 a 5 anni) | 37.000 | 31.000 |
| 8) Cassiere o impiegato d'ordine (con anzianità oltre i 5 anni) | 38.000 | 33.000 |

*Personale con mansioni non impiegatizie*

| | |
|---|---|
| 1) Fattorino oltre i 20 anni di età | 34.000 |
| 2) Fattorino dai 18 ai 20 anni | 30.000 |
| 3) Fattorino dai 16 ai 18 anni | 23.000 |
| 4) Fattorino dai 14 ai 16 anni | 16.000 |

P.S. Ai cassieri che abbiano effettuato un deposito cauzionale verrà corrisposta una indennità di cassa mensile nella misura del 10% sulla retribuzione globale.

MINIMI TABELLARI RELATIVI ALLA CITTA' DI CREMA

*Personale con mansioni impiegatizie*

| | Uomini | Donne |
|---|---|---|
| 1) Direttore di farmacia | 75.000 | 75.000 |
| 2) Collaboratori laureati o diplomati | 60.000 | 56.000 |
| 3) Collaboratori laureati o diplomati al primo anno di serv. | detrazione del 20% dalla paga base | |
| 4) Contabile di concetto | 53.000 | 48.000 |
| 5) Confezionatori (commessi con anzianità da 1 a 5 anni) | 41.000 | 35.000 |
| 6) Confezionatori (commessi con anzianità oltre 5 anni) | 44.000 | 38.000 |
| 7) Cassiere o impiegato d'ordine (con anzianità da 1 a 5 anni) | 38.000 | 32.000 |
| 8) Cassiere o impiegato d'ordine (con anzianità oltre i 5 anni) | 40.000 | 34.000 |

*Personale con mansioni non impiegatizie*

| | |
|---|---|
| 1) Fattorino oltre i 20 anni di età | 36.000 |
| 2) Fattorino dai 18 ai 20 anni | 31.000 |
| 3) Fattorino dai 16 ai 18 anni | 24.000 |
| 4) Fattorino dai 14 ai 16 anni | 17.000 |

P.S. Ai cassieri che abbiano effettuato un deposito cauzionale verrà corrisposta una indennità di cassa mensile nella misura del 10% sulla retribuzione globale.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 20 FEBBRAIO 1958 PER IL PERSONALE LAUREATO E NON LAUREATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

L'anno 1958 il giorno 20 del mese di febbraio in Carrara nella sede della Associazione libera commercianti della provincia di Massa e Carrara si sono riuniti:

dott. *Luigi Serafini,* Presidente dell'Ordine Farmacisti di Massa e Carrara, dott. *Aldo Borrini* Segretario dell'Ordine stesso,

dott. *Ubaldo Vinciguerra,* dott. *Bisio Augusto,* dott *Giuseppini Ferrugenda,* dott. *Ugurgieri Gianfranco,* in rappresentanza della Associazione Provinciale Proprietari Farmacie di Massa Carrara, assistiti dal Segretario della Associazione Libera Commercianti, signor *Umberto Pesetti,*

dott. *Della Tommasina Piero,* dott. *Ferrari Domenico,* dott. *Marioni Graziella,* dott. *Raggi Maria* in rappresentanza del Sindacato Provinciale Farmacisti Laureati non Proprietari e Personale ausiliario aderente alla C.I.S.L., assistiti dal dott. *Adriano Menconi* e dott. *Lorenzo Varani* dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. di Massa e Carrara.

i quali, a seguito di precedenti riunioni ed incontri hanno approvato e sottoscritto il presente Accordo di conglobamento delle retribuzioni per i dipendenti (laureati e non laureati) da farmacie della provincia di Massa e Carrara.

Art. 1.

**DECORRENZA E DURATA**

Il presente accordo si intende entrato in vigore a tutti gli effetti con la data del 1° gennaio 1958 ed avrà la durata sino al 31 dicembre 1959 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da una delle parti a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno 60 giorni dalla scadenza.

Art. 2.

**VALIDITÀ**

Il presente accordo sostituisce ed assorbe tutte le norme già eventualmente esistenti per precedenti pattuizioni, usi e consuetudini.

Per quanto non previsto nel presente accordo si farà riferimento:

1) Per il personale laureato al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 1° dicembre 1954.

2) Per il personale non laureato al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 23 ottobre 1950.

Art. 3.

**CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE**

Il personale cui il presente contratto si riferisce viene distinto nelle seguenti qualifiche:

*a)* direttore tecnico;
*b)* collaboratore;
*c)* personale con mansioni d'ordine (pratici, ecc.);
*d)* personale con mansioni comuni (fattorino, ecc.);

Art. 4.

**RETRIBUZIONI**

Le reribuzioni conglobate, comprensive anche della indennità di caropane, spettanti ai lavoratori inquadrati nelle qualifiche di cui all'art. 3, sono quelle indicate nella tabella allegata al presente Accordo, tabella che fa parte integrante dello stesso a tutti gli effetti.

Art. 5.

**ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro è collegato con quello di apertura e chiusura della farmacia stabilito con decreto del Prefetto, sino al limite di ore 8 giornaliere e 48 settimanali.

Art. 6.

**LAVORO STRAORDINARIO**

E' data facoltà al datore di lavoro di richiedere al lavoratore una prestazione di lavoro straordinario, oltre quella normale, di cui all'articolo precedente

Il lavoratore non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario fino a 2 ore al giorno, con un massimo di 52 ore mensili. Tale prestazione viene retribuita in base alla paga normale oraria maggiorata:

*a)* del 10% sullo stipendio base nelle ore di giornate non festive;

*b)* del 15 % sullo stipendio base nelle ore di giornate festive non cadenti nella settimana di turno.

La prestazione del lavoro straordinario può essere anche richiesta in ore diverse da quelle di apertura della farmacia per ragioni di riordinamento o di inventario, ecc.

Art. 7.

**MODALITÀ PER IL CALCOLO E LA CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO**

Le maggiorazioni dovute per lavoro straordinario vanno calcolate sulla retribuzione oraria che si ottiene dividendo per 25 e successivamente per 8 la parte della retribuzione mensile sotto indicata:

*a*) stipendio conglobato (minimo contrattuale ed eventuali eccedenze per aumenti periodici di anzianità aumenti di merito),

*b*) indennità di contingenza.

Il pagamento del lavoro straordinario deve essere effettuato unitamente a [illegible] delle altre competenze mensili.

Art. 8.

**SERVIZIO NOTTURNO**

Il farmacista lavoratore può anche prestare la sua opera in ore notturne.

La durata del servizio notturno va dalle ore 22 alle ore 8 del mattino successivo.

Per ogni notte di servizio il personale avrà diritto ad un compenso fisso di L. 1000 (mille).

Qualora da parte dei Proprietari di farmacia venisse richiesto di modificare le modalità del servizio notturno attualmente in atto, le parti contraenti del presente contratto si impegnano ad incontrarsi per esaminare la richiesta stessa e le modalità di attuazione.

Art. 9.

**FESTIVITÀ**

Sono considerate giornate festive oltre le domeniche, tutte quelle riconosciute tali a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi sono da considerarsi a tutti gli effetti come lavoro straordinario e sono compensate pertanto con la maggiorazione del 15% sullo stipendio come previsto dal precedente art. 7.

Le mezze giornate festive (dalle ore 13 in poi) cadenti nel turno, verranno compensate, oltrechè con lo stipendio normale e la indennità di contingenza, con una quota pari a mezza giornata lavorativa di stipendio e di indennità di contingenza senza altro compenso.

**PROSPETTO RETRIBUZIONI - CONGLOBATE**
**(in vigore dal 1° gennaio 1958)**

| QUALIFICHE | Stipendio base | Indennità contingenza al 30-11-56 | Indennità caro-pane | Totale colonne 1+2+3 | Aumento dal 1-1-58 | Totale colonne 4+5 | Stipendio conglobato arrotondato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Direttore - uomo. | 40.000 | 30.120 | 520 | 70.640 | 7.000 | 77.640 | 77.700 |
| Direttore - donna | 40.000 | 27.600 | 520 | 68.120 | 7.000 | 75.120 | 75.200 |
| Collaboratore - uomo | 25.000 | 30.120 | 520 | 55.640 | 6.000 | 61.640 | 61.700 |
| Collaboratore - donna. | 25.000 | 27.600 | 520 | 53.120 | 6.000 | 59.120 | 59.200 |
| Personale d'ordine - uomo | 14.500 | 25.050 | 520 | 40.070 | 4.000 | 44.070 | 44.100 |
| Personale d'ordine - donna | 12.500 | 21.630 | 520 | 34.650 | 4.000 | 38.650 | 38.700 |
| Personale comune - uomo. | 11.000 | 20.462 | 520 | 31.982 | 3.000 | 34.982 | 35.000 |
| Personale comune - donna | 8.500 | 17.680 | 520 | 26.700 | 3.000 | 29.700 | 30.000 |

Agli stipendi conglobati di cui alla colonna 7 va aggiunta l'indennità di contingenza calcolata sulla base di 30 giornate mensili per il personale impiegatizio (Direttore, Collaboratori, Personale con mansioni d'ordine) e 26 giornate mensili per il personale non impiegatizio (Personale con mansioni comuni) nella misura fissata per il settore Aziende Commerciali della Provincia di Massa e Carrara, tenendo conto del seguente inquadramento: Categoria *A* = Direttore e Collaboratori; Categoria *C*/1 = Personale con mansioni d'ordine; Categoria *D*3-II = Personale con mansioni comuni.

La indennità di contingenza seguirà le variazioni in diminuzione od in aumento della scala mobile settore aziende commerciali.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 729.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del cappello e del pelo per cappello nella zona di Biella.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 2 ottobre 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del cappello, feltro e cappello di pelo, feltro e cappello di lana, pelo per cappello;

Visti, per la zona di Biella

l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'industria del cappello e del pelo per cappello, stipulato tra la Unione Industriale Biellese e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L., la Camera Sindacale Biellese U.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, e relative tabelle, per gli impiegati addetti all'industria del cappello, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo di pari data;

la convenzione collettiva 24 novembre 1951, sull'incasellamento degli operai addetti alle industrie del cappello, stipulata tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Cappellai, i Liberi Sindacati Cappellai;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 24 della provincia di Vercelli, in data 23 settembre 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la zona di Biella, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'industria del cappello e del pelo per cappello, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli impiegati addetti all'industria del cappello, la convenzione collettiva 24 novembre 1951, relativa all'incasellamento degli operai, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del cappello e del pelo per cappello nella zona di Biella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *giugno* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 149, *foglio n.* 66. — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL CAPPELLO E DEL PELO PER CAPPELLO DELLA ZONA DI BIELLA

Addì 2 ottobre 1959, in Biella, presso la sede della Unione Industriale Biellese,

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE, rappresentata dal dottor *Giuseppe Valetto*.

e, in ordine alfabetico:

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (C.G.I.L.) di Biella, rappresentata dal sig. *Ercole Ozino;*

la CAMERA SINDACALE BIELLESE (U.I.L.), rappresentata dal sig. rag. *Franco Novaretti;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.) di Biella, rappresentata dal sig. cav. *Ettore Bonardo;*

Visto l'Accordo salariale per gli operai dell'industria del cappello e del pelo per cappello biellese, stipulato in data 2 agosto 1945;

Considerato che il contenuto del suddetto accordo è da ritenersi superato dai successivi contratti nazionali di lavoro per gli addetti all'industria del cappello e del pelo per cappello e dalle norme di legge, ad eccezione della disposizione relativa alla maggiorazione per il lavoro svolto dalla 40ª alla 48ª ora settimanale;

Ravvisata l'opportunità di una precisazione al riguardo,

resta confermato quanto segue:

Le aziende industriali del cappello e del pelo per cappello biellesi continueranno a corrispondere al personale operaio dipendente, per le ore di effettiva prestazione comprese tra la 40ª e la 48ª ora settimanale, la maggiorazione del 10 %, da calcolarsi sulla paga di fatto e sulla indennità di contingenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 OTTOBRE 1959 PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL CAPPELLO DELLA ZONA DI BIELLA

Addì 2 ottobre 1959, in Biella

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE (C.I.S.L.) di Biella;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (C.G.I.L. di Biella;

la CAMERA SINDACALE BIELLESE (U.I.L.);

si stipula e conviene quanto segue:

A decorrere dal 1° novembre 1959, gli stipendi minimi per gli impiegati addetti all'industria del cappello del Biellese sono quelli riportati nelle allegate tabelle.

Le misure ivi indicate sostituiscono quelle stabilite per la zona di Biella dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2 ottobre 1959 per gli addetti all'industria del cappello, feltro e cappello di pelo, feltro e cappello di lana, pelo per cappello.

**IMPIEGATI INDUSTRIA DEL CAPPELLO DEL BIELLESE**

*Stipendi minimi mensili in vigore dal 1° novembre 1959*

| CATEGORIE | Stipendi Biellesi | |
|---|---|---|
| | Uomini | Donne |
| 1ª CATEGORIA | | |
| 1° *grado* | 81.650 | 81.650 |
| 2° *grado* | 74.100 | 74.100 |
| 2ª CATEGORIA | | |
| 1° *grado* | | |
| superiore 21 anni | 61.500 | 56.650 |
| inferiore 21 anni | 53.350 | 48.900 |
| 2° *grado* | | |
| superiore 21 anni | 56.400 | 48.700 |
| inferiore 21 anni | 48.950 | 42.200 |
| 3° *grado* | | |
| superiore 21 anni | 51.600 | 43.950 |
| inferiore 21 anni | 45.300 | 38.700 |
| 3ª CATEGORIA | | |
| 1° *grado* | | |
| superiore 21 anni | 43.450 | 37.900 |
| da 20 a 21 anni | 41.750 | 35.850 |
| da 19 a 20 anni | 40.200 | 32.450 |
| da 18 a 19 anni | 36.900 | 29.700 |
| da 17 a 18 anni | 31.700 | 27.300 |
| da 16 a 17 anni | 29.400 | 25.350 |
| inferiore 16 anni | 24.350 | 22.650 |
| 1° *grado bis* | | |
| superiore 21 anni | 40.400 | 35.150 |
| da 20 a 21 anni | 38.500 | 33.450 |
| da 19 a 20 anni | 37.450 | 30.000 |
| da 18 a 19 anni | 34.550 | 27.750 |
| 2° *grado* | | |
| superiore 2 lanni | 37.400 | 32.400 |
| da 20 a 21 anni | 35.750 | 20.950 |
| da 19 a 20 anni | 34.800 | 29.000 |
| da 18 a 19 anni | 32.450 | 25.650 |
| da 17 a 18 anni | 27.500 | 23.300 |
| da 16 a 17 anni | 25.850 | 22.150 |
| inferiore 16 anni | 20.750 | 19.350 |

**IMPIEGATI INDUSTRIA DEL CAPPELLO DEL BIELLESE**

*Stipendi nazionali in vigore dal 1° novembre 1959*

| CATEGORIE | Stipendi nazionali (da tener presenti unicamente per il computo degli aumenti periodici di anzianità) | |
|---|---|---|
| | Uomini | Donne |
| 1ª CATEGORIA | | |
| 1° *grado* | 80.884 | 80.884 |
| 2° *grado* | 73.468 | 73.468 |
| 2ª CATEGORIA | | |
| 1° *grado* | | |
| superiore 21 anni | 60.180 | 54.348 |
| inferiore 21 anni | 52.176 | 46.685 |
| 2° *grado* | | |
| superiore 21 anni | 55.379 | 47.634 |
| inferiore 21 anni | 48.059 | 40.951 |
| 3° *grado* | | |
| superiore 21 anni | 50.575 | 42.737 |
| inferiore 21 anni | 43.847 | 36.711 |
| 3ª CATEGORIA | | |
| 1° *grado* | | |
| superiore 21 anni | 41.215 | 35.487 |
| da 20 a 21 anni | 39.624 | 33.418 |
| da 19 a 20 anni | 38.033 | 30.076 |
| da 18 a 19 anni | 34.956 | 27.848 |
| da 17 a 18 anni | 30.076 | 25.568 |
| da 16 a 17 anni | 27.902 | 23.764 |
| inferiore 16 anni | 23.022 | 21.218 |
| 1° *grado bis* | | |
| superiore 21 anni | 38.291 | 32.964 |
| da 20 a 21 anni | 36.300 | 31.249 |
| da 19 a 20 anni | 35.304 | 27.853 |
| da 18 a 19 anni | 32.700 | 25.975 |
| 2° *grado* | | |
| superiore 21 anni | 34.956 | 30.078 |
| da 20 a 21 anni | 33.365 | 28.697 |
| da 19 a 20 anni | 32.410 | 26.893 |
| da 18 a 19 anni | 30.342 | 23.764 |
| da 17 a 18 anni | 25.674 | 21.642 |
| da 16 a 17 anni | 24.135 | 20.528 |
| inferiore 16 anni | 19.255 | 17.982 |

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# CONVENZIONE COLLETTIVA 24 NOVEMBRE 1951 SULL'INCASELLAMENTO DEGLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL CAPPELLO DELLA ZONA DI BIELLA

Tra l'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE

e

il SINDACATO PROVINCIALE CAPPELLAI (F.I.L.C.A.)

ed

i LIBERI SINDACATI CAPPELLAI (F.U.I.L.C.A.), rappresentati dalle persone in calce sottoscritte;

Considerato che le trattative svoltesi presso la Federazione Italiana Industriali del Cappello, tra le Organizzazioni Nazionali di categoria per la esemplificazione delle qualifiche operaie previste dall'art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (parte generale) 4 gennaio 1949 non hanno potuto concludersi per la constatata impossibilità di una intesa circa le qualifiche da attribuire a determinate mansioni;

Nel comune intento di pervenire ad una regolamentazione locale che tenga conto delle particolari situazioni esistenti e delle necessità delle aziende e dei lavoratori;

Si procede al perfezionamento, mediante l'apposizione della firma dei rappresentanti di tutte le organizzazioni interessate, della seguente convenzione — redatta in conformità degli accordi raggiunti nelle riunioni tenutesi presso gli Uffici dell'Unione Industriale Biellese nei giorni 9 e 12 marzo 1951 fra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati — relativa al nuovo incasellamento degli operai addetti alle industrie del cappello Biellesi:

UOMINI

1ª *categoria*

Soffiatori (1)
Campanatori (1)
Aggiustatori imbastiture e slanati
Follatori a mano
Addetti alle rollettine
Addetti alle americane
Informatori a mano
Informatori a macchina di 1ª
Lavoranti in nero (2)
Rifilatori a mano
Raffinatori teste e ali con macchine non automatiche
Vellutatori
Verificatori, visitatori, controllori

2ª *categoria*

Aiutanti alle campane
Addetti alle coq, mezzere o slanatrici
Conduttori folloni
Allargateste
Battiali
Spianatori ali
Operai addetti agli apparecchi di tintoria
Ingommatori o apprettatori
Pressatori
Rasatori con macchine automatiche

3ª *categoria*

Aiutanti operai specializzati e qualificati con mansioni superiori a quelle del manovale comune
Addetti alla selezione slanati
Acidatori e disacidatori
Centrifugatori
Imballatori

4ª *categoria*

Manovali comuni

DONNE

1ª *categoria*

Sodatrici a mano
Visitatrici e aggiustatrici imbastiture e slanati
Sbarbatrici
Pomiciatrici
Vellutatrici
Rasatrici e raffinatrici con macchine non automatiche
Rifilatrici a macchina (rifilatura terminale)
Guernitrici finite (confezioni nodi, attaccatura nastri, chiodi e marocchini a mano)

---

(1) In attesa che le aziende biellesi attuino o completino la struttura tecnica che esiste attualmente presso le aziende che hanno concordato per queste due voci la 2ª categoria e restando ferma la 1ª categoria acquisita ad personam dagli operai ora in forza e da quelli che saranno eventualmente assunti nel frattempo.

(2) In caso di sezionamento del lavoro, i nuovi assunti e gli operai di categoria inferiori di altri reparti, destinati ad una lavorazione parziale, saranno classificati, previo accordo fra le parti, in conformità alla loro rispettiva mansione.

Attaccatrici marocchini a mano ed a macchina
Confezionatrici nodi e attaccatrici nodi e nastri a mano
Bordatrici
Stampatrici e litografe
Balenatrici e sorgettatrici
Confezionatrici fodere fondini
Verificatrici, visitatrici e controllatrici

*2ª categoria*

Pesatrici di pelo
Caricatrici campane
Aiutanti alle campane
Addette alle coq, mezzere e slanatrici
Addette al follone
Tosatrici e addette alle taglierine velour
Rasatrici e raffinatrici con macchine automatiche
Stiratrici fodere
Attacca fodere
Spolveratrici

*3ª categoria*

Addette alla marcatura imbastiture
Addette alla selezione slanature
Centrifugatrici
Addette agli essicatoi
Imballatrici
Aiutanti agli operai ed alle operaie specializzate o qualificate con mansioni superiori a quelle delle manovali comuni

*4ª categoria*

Addette alla pulizia e lavori ausiliari.

Per le voci eventualmente non contemplate nella presente convenzione si farà luogo ad un nuovo accordo tra le parti.

Le parti concordano inoltre che il presente incasellamento verrà applicato a decorrere dalla data che sarà eventualmente stabilita in sede nazionale.

Esse danno intanto atto che il nuovo incasellamento in parola è stato applicato dalle aziende biellesi a decorrere dal periodo di paga in corso al 4 marzo 1951.

Letto, confermato, sottoscritto.

Biella, 24 novembre 1951.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152098) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.